

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2024

D.g.r. 20 dicembre 2024 - n. XII/3702
Approvazione dell'accordo di collaborazione, tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, consorzio Villa Reale e Parco di Monza, e Regione Lombardia, per il ripristino e la valorizzazione delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il complesso monumentale «Villa Reale e Parco», sito nel territorio del comune di Monza, formato dal Parco di Monza e dagli immobili su di esso insistenti, costituisce bene di eccezionale rilevanza storica, culturale e paesaggistica, ai sensi del decreto del 24 settembre 2002 e del decreto del 25 febbraio 2003 del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Lombardia;
- per la valorizzazione culturale e la gestione dell'intero complesso in parola, il 20 luglio 2009 è stato costituito, ai sensi degli artt. 112 e 115 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza», con atto sottoscritto dagli Enti proprietari: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Comune di Monza e, successivamente, il Comune di Milano, a cui poi hanno aderito la Provincia di Monza e Brianza, la Camera di Commercio di Monza e Brianza e la Confindustria Monza e Brianza, ora Assolombarda;
- all'interno del complesso «Villa Reale e Parco» rileva, per dimensioni, quantità e qualità di servizi ecosistemici garantiti alla popolazione, il Parco della Villa Reale di Monza (d'ora in poi «Parco»), la cui superficie, pari a circa 7.325.116 mq, è qualificabile come foresta urbana all'interno del più vasto Parco Regionale della Valle del Lambro;
- le foreste urbane e periurbane sono riconosciute dalla Strategia Nazionale del Verde Urbano quale riferimento strutturale e funzionale del verde urbano, in virtù della loro eterogeneità e continuità con i lembi di bosco urbani, i viali alberati, i grandi parchi, i giardini, le ville storiche, ecc. inoltre è riconosciuto il loro ruolo quali fornitrici di Servizi ecosistemici essenziali per il benessere dei cittadini e per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Considerato che:

- in data 15 dicembre 2017 Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza e con l'adesione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e del Parco della Valle del Lambro, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, successivamente approvato con d.p.g.r. n. 850 del 22 dicembre 2017 (pubblicato sul BURL S.O. n. 52 del 28 dicembre 2017);
- l'Accordo di Programma disciplina, tra l'altro, il riordino degli assetti proprietari fra gli Enti pubblici sottoscrittori dell'Accordo in funzione degli investimenti finalizzati alla valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, prevedendo l'impegno a costituire un'unica proprietà indivisa, in parti uguali, della porzione del Parco di Monza compresa tra Viale Cavigra e il muro di cinta nord, attraverso la cessione, a titolo non oneroso, da parte del Comune di Monza e del Comune di Milano alla Regione Lombardia di parte delle rispettive quote di proprietà;

Considerato che:

- all'interno del complesso del Parco sono presenti diverse infrastrutture e destinazioni d'uso per le quali il «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» ha provveduto ad affidarne alcune in gestione ricorrendo anche allo strumento della Concessione a soggetti qualificati;
- ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito solamente «ACI») - ha stipulato, in data 19 settembre 2019, con il «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza», una Convenzione per la concessione del celeberrimo Autodromo, sito all'interno del Parco, con durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2028;
- le aree interessate dall'Autodromo sono oggetto di manifestazioni motoristiche, di carattere nazionale e di rilievo internazionale e che, in assenza di manifestazioni, in normali condizioni di sicurezza, sono fruibili dalla cittadinanza con grande richiamo di persone;

Preso atto che:

- fra il 4 luglio e il 31 luglio 2023 eccezionali eventi meteorologici hanno interessato il territorio della Regione Lombardia a seguito dei quali è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri

del 28 agosto 2023;

- in particolare, i violenti nubifragi occorsi in data 21 e 24 luglio 2023 hanno causato gravi danni alle aree boscate site a nord del Parco di Monza, già precedentemente indebolite da *Armillaria mellea*, come certificato:
 - dal Servizio fitosanitario regionale con rapporto di prova n. 313 e relazione di sopralluogo in data 5 aprile 2023 trasmessa a Sias s.p.a. con nota prot. M1.2023.0063144 del 6 aprile 2023;
 - da un sopralluogo effettuato da parte dei funzionari della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste il 7 agosto 2023, come da verbale agli atti della D.G., durante il quale è stato verificato che i danni rilevati sono stati conseguenza diretta degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi il 24 luglio 2023;
 - da un secondo sopralluogo della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, come da verbale agli atti della Direzione, effettuato in data 17 agosto 2023, a seguito della segnalazione dei danni che hanno interessato il patrimonio forestale nell'area all'interno dell'Autodromo, presentata dal Comune di Monza in data 08 agosto 2023, sempre in relazione agli eventi meteorologici eccezionali verificatisi in data 21 e 24 luglio 2023,

atti dai quali si evince, tra l'altro, che i danni si sono concentrati in particolar modo all'interno del sedime dell'area dell'autodromo in concessione ad ACI, che è dovuta intervenire con interventi di natura straordinaria per la messa in sicurezza delle aree in concessione;

- in esito agli stessi eventi risulta eccezionalmente compromessa la copertura arborea ed arbustiva di molte aree boscate all'interno del sedime dell'autodromo e risulta altresì necessario provvedere ad un ripristino generalizzato delle aree al fine di garantire, contemporaneamente, sia la piena sicurezza dei fruitori nelle aree attualmente inaccessibili ed in precedenza fruibili, sia il ripristino delle condizioni paesaggistiche e naturalistiche del bene culturale «Parco» preesistenti agli eventi citati;

Ritenuto necessario, a seguito degli eventi del 21 e 24 luglio 2023, promuovere un intervento complessivo di ripristino, messa in sicurezza delle aree boscate del sedime dell'Autodromo di Monza, data la loro notevole importanza, sia locale, per la fruizione dei cittadini, che internazionale, per gli eventi motoristici che nello stesso ambito trovano sede, nonché per l'eccezionale rilevanza paesaggistica culturale e naturalistica delle stesse aree;

Visto l'articolo 43 della l.r. 31/2008, come modificato dalla l.r. 20/2024 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024», il quale, al comma 7 bis, prevede che Regione Lombardia, per l'utilizzo delle somme derivanti da monetizzazioni da trasformazioni forestali, possa ricorrere ad accordi tra pubbliche amministrazioni;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21 dicembre 2022) e in particolare gli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate»;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la l.r. n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Dato atto che:

- lo Statuto di Regione Lombardia, approvato con la Legge Regionale Statutaria 1/2008, e in particolare l'articolo 2 «Elementi qualificativi della regione» comma 4 lettera l) nel quale è enunciato che Regione Lombardia «tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n° 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», in particolare l'Articolo 40 il quale stabilisce, al comma 5 lettera b) che sono obiettivi prioritari della regione, nelle aree di pianura e fondovalle, la tutela e conservazione delle superfici forestali nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multi-funzionali;
- il Programma di sviluppo regionale sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42) in quale, nel V° Pilastro «Lombardia Green», con l'Obiettivo Strategico 5.3.9 «salvaguardare la fauna selvatica e ittica, la biodiversità agricola, forestale e il suolo agricolo» stabilisce che «si perseguirà una gestione attiva e sostenibile delle aree forestali, al fine di favorire condizioni di crescita dell'utilizzo della risorsa legno compatibile con una migliore tutela del patrimonio boschivo»;
- Regione Lombardia è comproprietaria del Parco di Monza;

Dato atto che:

- l'Automobile Club d'Italia, come determinato dal suo Statuto, da ultimo modificato con decreto del Ministro per lo Sport e i giovani del 27 febbraio 2024:
 - è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro;
 - rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;
 - presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- ACI gestisce, in forza della citata Convenzione, stipulata con il «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» in data 19 settembre 2019 l'Autodromo di Monza, per il periodo gennaio 2020/dicembre 2028;
- con nota n. 717 del 30 settembre 2024, registrata al protocollo n. M1.2024.0187225 del 03 ottobre 2024, ACI ha manifestato la propria disponibilità ad avviare una collaborazione con i soggetti pubblici portatori di specifici interessi alla realizzazione di interventi di rimboschimento e ricostruzione forestale, allegando alla proposta una relazione tecnica recante la descrizione e quantificazione degli interventi da realizzare;

Dato atto che:

- il «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza», come determinato dal proprio statuto, da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea consortile del 27 marzo 2014, n. 5, è ente consortile pubblico, costituito ai sensi degli articoli 112 e 115 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del Paesaggio»;
- il Consorzio, in base al suo Statuto, mediante la gestione unitaria del Parco e della Villa Reale di Monza e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso affidato, persegue le seguenti finalità, anche ricorrendo allo strumento della concessione ove applicabile:
 - garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale di Monza, del Parco Reale e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti, inclusi i giardini annessi e l'impianto arboreo, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici;
 - valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività, a partire dal Parco e in particolare dal suo patrimonio monumentale, naturalistico e paesaggistico, sviluppando sinergie con gli Enti Consorziati per la valorizzazione del patrimonio culturale di cui essi hanno disponibilità;

Dato atto che:

- il Parco Regionale della Valle del Lambro in base al suo Statuto, da ultimo modificato con d.g.r. n. IX/2658 del 14 dicembre 2011, è Ente di diritto pubblico;

- in base all'articolo 3 del succitato Statuto, l'Ente Parco ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco della Valle del Lambro, individuato e classificato dalla L.R. 8 novembre 1996, n. 32, come parco fluviale e di cintura metropolitana, ed inoltre:
 - esprime parere agli Organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
 - promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- il Parco di Monza ricade all'interno del territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro il quale, in base alla l.r. 31/2008 svolge, per lo stesso territorio, la funzione di autorità forestale con competenze programmatiche, pianificatorie ed autorizzative;

Considerato che, Regione Lombardia, Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza:

- riconoscono l'obiettivo comune di intervenire in modo sinergico al fine di ripristinare le aree boscate all'interno del sedime dell'Autodromo di Monza in funzione del rilievo, locale, nazionale ed internazionale delle attività che in esse si svolgono e valutato e verificato l'interesse pubblico al recupero di tale contesto, di notevole pregio naturalistico, culturale e paesaggistico;
- sono interessati a far sì che le aree boscate dell'Autodromo di Monza ritornino ad essere pienamente accessibili e fruibili alla cittadinanza e a beneficio delle future generazioni;
- ciascuno con le proprie competenze, ritengono opportuno collaborare al fine di semplificare le procedure amministrative e coordinare le attività di intervento utili al perseguimento dell'obiettivo posto;

Visti:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la conclusione di accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 7 c. 4 d.lgs. 36/2023 dal 1° luglio 2023, il quale reca le condizioni che concorrono a realizzare la collaborazione tra stazioni appaltanti;

Considerato che:

- la collaborazione fra Regione Lombardia, Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza può essere proficuamente sviluppata sulla base di un Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, quale strumento idoneo ad evidenziare il rapporto istituzionale che viene ad instaurarsi tra le Parti per quanto riguarda lo sviluppo di un progetto di pubblico interesse e pubblica utilità;
- le forme e le modalità di tale collaborazione sono state definite attraverso lo schema di Accordo di Collaborazione, di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, completo dell'allegato tecnico (Allegato A);
- per le attività previste dal progetto, di cui al sopra citato allegato A, Regione Lombardia, Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza mettono a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, potendo così rendere disponibili, ponendole in sinergia, competenze amministrative e tecniche specifiche;

Constatato che la collaborazione di cui trattasi è orientata a principi di reciprocità e di efficacia come rinvenibile dal contenuto dell'Accordo stesso (Allegato 1) con riferimento ai reciproci impegni (art. 2), alle modalità di collaborazione (art. 3), alle attività di competenza delle parti (secondo l'allegato A ed il relativo cronoprogramma), alle modalità di finanziamento delle attività (art. 4) ed alla utilizzazione e pubblicazione dei risultati di comune interesse pubblico delle Parti (art. 6);

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio della Regione Lombardia dal 4 luglio al 31 luglio 2023;
- con sopralluogo effettuato da parte dei funzionari della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste il 7 agosto 2023, come da verbale agli atti della D.G., è stato verificato che i danni per cui si concede l'aiuto sono stati conseguenza diretta degli eventi meteorologici eccezionali

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2024

verificatisi il 24 luglio 2023;

- in data 17 agosto 2023, a seguito della segnalazione dei danni che hanno interessato il patrimonio forestale nell'area all'interno dell'Autodromo di Monza in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali del 24 luglio 2023, presentata dal Comune di Monza in data 8 agosto 2023, è stato effettuato un secondo sopralluogo sulle aree da parte di un funzionario della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, come da verbale agli atti della Direzione Generale;

Visto il Progetto pluriennale di rigenerazione forestale a seguito della calamità del 21-24 luglio 2023, trasmesso da ACI a Regione con nota n. 717 del 30 settembre 2024, registrata al protocollo regionale n. M1.2024.0187225 del 3 ottobre 2024, dal quale rilevano la stima dei danni verificatisi nell'area oggetto di intervento nel periodo compreso tra il 21 ed il 24 luglio 2023, l'individuazione delle superfici danneggiate ed il calcolo della massa legnosa danneggiata;

Considerato che, come rilevato dalla documentazione presentata da ACI a Regione con nota protocollo n. M1.2024.0215782 del 9 dicembre 2024, la stima dei danni e della spesa per la realizzazione dell'intervento di ripristino delle aree sono stati calcolati prendendo in riferimento il Prezzario Forestale di Regione Lombardia - Edizione 11/2022, approvato con decreto n. 9068 del 23 giugno 2022 e rettificato con decreto n. 16621 del 18 novembre 2022, ed il Prezzario Assoverde 2024;

Dato atto che Regione partecipa alla spesa per la realizzazione delle attività previste dall'accordo, riconoscendo ad ACI una somma complessiva massima di € 2.612.950,82, a copertura dei costi relativi alla progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino delle aree boscate dell'Autodromo di Monza come di seguito dettagliato:

- per la Fase I, fino ad un massimo di € 2.362.110,00 così suddivisa:
 - una prima quota, pari a € 708.633,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, previa presentazione della relativa nota di debito;
 - una seconda quota pari a € 708.633,00, entro 30 giorni dall'inizio lavori;
 - una quota a saldo pari a € 944.844,00 per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui alla Fase I, nel rispetto delle quote di contribuzione delle parti al progetto da presentare e sulla base di idonea rendicontazione dettagliata, come indicato nell'allegato C dell'accordo e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di conclusione delle attività concordata;
- per la Fase II, fino ad un massimo di € 250.840,82:
 - attraverso quote annuali, pari alle spese sostenute e sulla base della verifica degli stati di avanzamento, entro 60 giorni dalla presentazione di idonea documentazione di rendicontazione dettagliata come indicato nell'allegato C dell'accordo;
 - con un'ultima quota a titolo di saldo, a conclusione dell'ultimo anno di manutenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi al termine della Fase II, sulla base del monitoraggio e della verifica dell'affrancamento delle aree boscate, entro 60 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione di rendicontazione, come indicato nell'Allegato C al presente Accordo;

Valutato che l'apporto a favore di ACI per il ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nelle date 21 e 24 luglio 2023:

- risulta proporzionato all'entità del danno subito a seguito dei detti eventi;
- non consiste in una sovracompensazione del danno, essendo l'apporto destinato esclusivamente ad ovviare al danno provocato dall'evento meteorologico eccezionale in parola;

Considerato che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013 e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, gli aiuti a favore del settore forestale possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

Dato atto che l'importo riconosciuto a favore di ACI per le attività di cui al presente atto sarà concesso:

- ai sensi degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Defini-

zioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21 dicembre 2022);

- nel rispetto della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Dato atto, inoltre, che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede:

- all'art. 8 «Cumulo», che l'apporto di cui al presente provvedimento possa essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché riguardi diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possa essere cumulato con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi Regolamenti;
- all'art. 9 «Pubblicazione e informazione», che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente atto, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;
- all'art. 11 «Relazioni», l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione europea sull'applicazione del Regolamento;

Preso atto che:

- la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto ed i suoi allegati parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, in data 26 novembre 2024, è stato registrato l'aiuto ad hoc a favore di ACI «Ripristino delle aree boscate interne al sedime dell'Autodromo di Monza» con il n. SA.116738 (2024/XA);

Dato atto, inoltre, che nel caso di specie si applica quanto previsto dall'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2472;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2023 n. 11 «Bilancio di previsione 2024-2026»;

Vista la legge regionale 8 agosto 2024 n. 14 «Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali»;

Preso atto che le risorse necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dall'accordo, per la somma complessiva di € 2.612.950,82, trovano idonea copertura finanziaria da avanzo vincolato sul capitolo 16.01.203.11671;

Ritenuto in tale quadro:

- di approvare lo schema dell'Accordo di Collaborazione, tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino e la valorizzazione delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza, di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, completo del relativo allegato tecnico (Allegato A - Relazione_tecnica);
- di approvare l'allegato 2 «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti dell'Accordo di Collaborazione tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di attuare lo schema di Accordo di Collaborazione nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 2, parte integrante e so-

stanziale del presente atto, ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» del regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA.116738 (2024/XA);

- di delegare alla firma dell'Accordo di collaborazione, di cui all'allegato 1, il direttore della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;
- di demandare al dirigente pro tempore della struttura Sviluppo della Montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste ogni ulteriore atto di attuazione, successivo alla sottoscrizione dell'accordo, inclusa l'adozione di modifiche non sostanziali a valenza meramente tecnica;

Dato atto che gli importi ricadenti nell'ambito del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.116738 (2024/XA) verranno assegnati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della l. 234/2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Stabilito, altresì, di demandare al dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della Montagna, foreste e tutela del suolo agricolo i compiti relativi alle verifiche propedeutiche di cui alla l. 234/2012 e al d.m. 115/2017 e l'alimentazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Acquisito, nella seduta del 19 novembre 2024, il parere favorevole del Comitato di valutazione aiuti di Stato di cui all'allegato B della d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1 lett d), 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Visti la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni e proposte;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare lo schema dell'Accordo di collaborazione, tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino e la valorizzazione delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza, di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, completo del relativo allegato tecnico (Allegato A - Relazione_tecnica);

2. di approvare l'allegato 2 «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti dell'Accordo di Collaborazione tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza», parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di attuare lo schema di Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1 nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» del regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA.116738 (2024/XA);

4. di dare atto che l'apporto regionale per assicurare la realizzazione delle attività previste nell'accordo ammonta complessivamente ad euro € 2.612.950,82 trova copertura finanziaria da avanzo vincolato sul capitolo 16.01.203.11671;

5. di delegare alla firma dell'Accordo di collaborazione, di cui all'allegato 1, il Direttore della Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

6. di demandare al dirigente pro tempore della struttura Sviluppo della Montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste ogni ulteriore atto di attuazione, successivo alla sottoscrizione dell'Accordo, inclusa l'adozione di modifiche non sostanziali a valenza meramente tecnica; nonché i compiti relativi alle verifiche propedeutiche di cui alla l. 234/2012 e al d.m. 115/2017 e l'alimentazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

7. di pubblicare il presente atto e gli atti conseguenti, in applicazione dell'art. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ . _____

Allegato 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, con sede a Milano, in Piazza Città di Lombardia 1 - C.F. n. 80050050154, nella persona del Dottor Andrea Massari, Direttore generale, domiciliato per carica presso la sede di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, autorizzato ad intervenire al presente atto in forza la D.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 ed in esecuzione della d.g.r. del, di seguito anche Regione Lombardia;

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Ente Pubblico Nazionale non economico, con sede in Roma, via Marsala n. 8, codice fiscale 00493410583 e Partita IVA 00907501001, nella persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (nel prosieguo, anche "ACI") concessionario, nonché gestore attraverso la società controllata SIAS S.p.A. dell'area interessata dall'intervento di ripristino;

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO, quale ente competente in materia forestale ai sensi dell'art. 34 della L.R. 31/2008, con sede a Triuggio, in Via Vittorio Veneto, 19 - C.F. n. 91012870159, nella persona del Legale Rappresentante domiciliato per carica presso la sede sopra indicata, di seguito anche Parco Valle Lambro;

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA, soggetto concedente dell'area, con sede a Monza, in Viale Mirabellino, 2 - C.F. n. 94616340157, nella persona del Legale Rappresentante, domiciliato per carica presso la sede sopra indicata, di seguito anche Consorzio;

congiuntamente indicate come "parti"

VISTI

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022) e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate";
- la legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne

Allegato 1

la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’articolo 15 che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- la L. 20 marzo 1975, n. 70, che riconosce l’ACI quale Ente Pubblico non economico, privo di finalità di lucro, sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio per le politiche del Turismo del Dipartimento Affari regionali, Turismo e Sport;
- la L.R. 16 settembre 1983, n. 82 “Istituzione del parco regionale della Valle del Lambro”;
- l’atto costitutivo del Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”, sottoscritto il 20 luglio 2009, ai sensi degli artt. 112 e 115 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, il Comune di Monza cui hanno aderito successivamente il Comune di Milano, la Provincia di Monza e Brianza, la Camera di Commercio di Monza e Brianza e Confindustria Monza e Brianza, ora Assolombarda;
- la L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e in particolare l’art. 43 “Tutela e trasformazione del bosco”, che prevede che, in attuazione della normativa nazionale, in caso di autorizzazione alla trasformazione di un bosco, il destinatario dell’autorizzazione stessa debba effettuare interventi compensativi, anche versando ai parchi regionali, alle Comunità montane e a Regione Lombardia il costo corrispondente degli interventi in parola, e che tali proventi debbano essere destinati esclusivamente ad attività selvicolturali volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, per interventi di riequilibrio idrogeologico e per interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;
- la D.G.R. n. VIII/675 del 21 settembre 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, concernente approvazione dei criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (art. 43, comma 8, L.R. 31/2008);
- la D.G.R. n. X/4674 del 23 dicembre 2015 per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza in attuazione dell’Intesa tra la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano, sottoscritta in data 23 ottobre 2015, che ha promosso l’adozione di un Accordo di Programma per avviare un programma di interventi per la riqualificazione e valorizzazione nel medio e lungo periodo del complesso monumentale;

PREMESSO CHE

- il complesso monumentale “Villa Reale e Parco”, sito nel territorio del Comune di Monza, formato dal Parco di Monza e dagli immobili su di esso insistenti, costituisce bene di eccezionale rilevanza storica, culturale e paesaggistica, ai sensi del Decreto del 24 settembre 2002 e del Decreto del 25 febbraio 2003 del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Lombardia;

Allegato 1

- la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano sono comproprietari delle aree e degli immobili costituenti il complesso monumentale di cui sopra, oggetto nei decenni scorsi di importanti azioni regionali finalizzate alla sua manutenzione e valorizzazione;
- la comune volontà di una gestione unitaria e valorizzazione organica è alla base della costituzione nel 2009 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza al quale è affidata la gestione del complesso monumentale di cui sopra;
- la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Monza hanno stipulato un Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza nel 2017 al quale hanno aderito il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e il Parco della Valle del Lambro;
- fra il 4 luglio e il 31 luglio 2023, il territorio della Regione Lombardia è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici a seguito dei quali, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi;
- in particolare, i violenti nubifragi occorsi in data 21 e 24 luglio 2023 hanno causato gravi danni alle aree boscate site a nord del parco di Monza, già precedentemente indebolite da armillarria mellea, come certificato dal Servizio fitosanitario regionale con rapporto di prova n. 313 e relazione di sopralluogo in data 05.04.2023 trasmessa a Sias Spa con nota prot. M1.2023.0063144 del 06/04/2023;
- è interesse specifico delle parti che le aree danneggiate vengano completamente ripristinate, sia per l'opportuna manutenzione di proprietà forestali regionali di particolare pregio, sia in considerazione dell'intensa fruizione delle stesse da parte della popolazione e dei sempre più numerosi turisti che frequentano il complesso monumentale della Villa e del Parco reale di Monza, nonché l'Autodromo di Monza in occasione dei molti eventi di interesse internazionale ivi organizzati;
- le aree bisognose di intervento di rimboschimento e ricostruzione forestale, congiuntamente all'Autodromo Nazionale di Monza, risultano oggetto di concessione all'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI) ed in subconcessione, alla "Società Incremento Automobilismo e Sport" S.p.A. (di seguito S.I.A.S.), società interamente partecipata da ACI e dall'Automobile Club di Milano (di seguito ACM);
- S.I.A.S. ha eseguito interventi di pronto intervento e messa in sicurezza tra l'estate 2023 e l'inverno 2023/2024 senza riuscire a completare il ripristino e la contestuale riqualificazione del soprasuolo forestale nell'area danneggiata;
- in considerazione dell'eccezionalità dei fenomeni meteorologici occorsi, gli interventi di ripristino dell'intera area forestale danneggiata presentano notevoli profili di complessità, sia in termini di risorse finanziarie che di azioni concrete, ulteriori rispetto a quelle previste nel programma di interventi di cui all'Accordo di Programma, circoscritti alle aree del Parco non oggetto di concessione.

VISTI:

- il Piano di assestamento dei Boschi del Parco della Reggia di Monza (ID G_0301852017) con validità 2017-2031;

Allegato 1

- il Piano di indirizzo forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro adottato con delibera dell'Assemblea del Parco n. 13 del 26 settembre 2017;

PRESO ATTO CHE

- con nota n. 717 del 30.09.2024, registrata al protocollo n. M1.2024.0187225 del 03.10.2024, ACI ha manifestato la propria disponibilità ad avviare una collaborazione con i soggetti pubblici portatori di specifici interessi alla realizzazione di interventi di rimboschimento e ricostruzione forestale, funzionale al completo ripristino delle aree boscate danneggiate dalla calamità del 21-24 luglio 2023;
- la proposta di cui sopra è corredata da una relazione tecnica recante una descrizione e quantificazione di massima degli interventi da realizzare per un importo pari a € 2.612.950,82;
- tale relazione, successivamente completata di concerto tra le parti con la descrizione delle attività a supporto dell'intervento, è parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato A).

VERIFICATO CHE gli interventi di cui sopra rientrano tra quelli ai quali possono essere destinate le somme monetizzate per l'esecuzione di interventi compensativi relativi ad autorizzazioni alla trasformazione del bosco nelle aree di competenza diretta di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008, commi 3, 7-bis e 7-bis n.1;

RILEVATO CHE la definizione degli interventi necessari al completo ripristino dell'area forestale danneggiata richiede l'elaborazione condivisa fra le Parti di scelte strategiche relative, nel breve termine, alle prioritarie esigenze di messa in sicurezza e di contenimento dei rischi di compromissione del patrimonio botanico dovuto a criticità di natura fitosanitaria, già rilevate nell'area e, nel medio e lungo termine, alla prevenzione del rischio fitosanitario;

RILEVATO ALTRESI' CHE gli interventi di rimboschimento e di ricostruzione forestale necessitano di un'articolazione temporale in fasi progressive, come definite all'art. 2.

CONSIDERATO CHE

- ai fini di un completo ripristino delle aree danneggiate per una sicura fruizione delle aree forestali del Parco reale di Monza danneggiate dal violento nubifragio del 21-24 luglio 2023, è quindi opportuno stipulare un Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, ACI, Consorzio Villa Reale E Parco Di Monza, Parco regionale della Valle Del Lambro;
- lo schema del presente Accordo è stato approvato
 - da Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. del ...
 - da Automobile Club d'Italia con atto n. del
 - dal Parco regionale della Valle Del Lambro con atto n. del
 - dal Consorzio Villa Reale E Parco Di Monza con atto n. del

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Allegato 1

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 (Finalità e oggetto dell'Accordo)

In coerenza con quanto previsto nelle premesse, il presente Accordo è rivolto, in primo luogo, a compensare il danno subito e ripristinare il valore complessivo delle aree boscate del Parco di Monza, quale patrimonio di un'ampia collettività e di assoluto interesse regionale e nazionale, mediante un'azione integrata di riqualificazione ambientale che comprende sia interventi di bonifica e messa in sicurezza sia azioni di ricostituzione del patrimonio boschivo.

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad una collaborazione per la realizzazione di interventi di ripristino delle aree boschive danneggiate dai violenti nubifragi occorsi nel parco di Monza sulla base di una proposta progettuale con un orizzonte pluriennale nel rispetto della vincolistica esistente e dei criteri di valorizzazione funzionale dell'area oggetto degli interventi in cui è inserito il circuito di formula 1 dell'Autodromo nazionale di Monza.

La proposta progettuale descritta in Allegato A al presente accordo, come sopra rilevato, anche in considerazione delle peculiarità del patrimonio boschivo dell'area oggetto degli interventi di rimboschimento e ricostruzione forestale, ha un orizzonte pluriennale e presenta un'articolazione temporale distinti nelle seguenti fasi, da realizzarsi secondo le tempistiche indicate nella proposta di collaborazione:

Fase 0 e Fase I: piantumazione dei lotti forestali/rimboschimento (Progettazione e attuazione interventi);

Fase II: interventi di manutenzione, con avvio al completamento degli interventi di piantumazione/rimboschimento.

L'avvio della II Fase è subordinato all'esito positivo della verifica intermedia del completamento degli interventi previsti dalla prima fase del progetto e della verifica della sussistenza delle condizioni soggettive relative alla qualifica dei soggetti sottoscrittori come Parti dell'accordo.

Le parti concordano per l'attuazione di ulteriori attività di monitoraggio fitosanitario nonché di comunicazione dell'Accordo.

La finalità di interesse comune oggetto del presente accordo trova fondamento nella programmazione regionale ed in particolare nel V Pilastro "Lombardia Green" - Obiettivo Strategico 5.3.9 "salvaguardare la fauna selvatica e ittica, la biodiversità agricola, forestale e il suolo agricolo" che prevede che "si perseguirà una gestione attiva e sostenibile delle aree forestali, al fine di favorire condizioni di crescita dell'utilizzo della risorsa legno compatibile con una migliore tutela del patrimonio boschivo";

ART. 3 (Impegni delle parti)

In attuazione delle finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza a:

Allegato 1

1. porre in essere tutti i comportamenti necessari all'attuazione del presente Accordo, nel rispetto delle procedure e delle reciproche responsabilità, degli obblighi e degli impegni assunti;
2. attivare, nel rispetto delle competenze amministrative, le procedure per il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo utile o necessario per il sollecito avvio e compimento delle attività funzionali all'attuazione del presente accordo, secondo i principi di economicità, collaborazione e non aggravio del procedimento.

Per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo, le parti si impegnano:

- A) quanto a Regione Lombardia, a:
1. destinare, in conformità alla vigente normativa in materia di interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, una quota delle somme introitate al finanziamento degli interventi di ripristino delle aree boschive danneggiate all'interno del Parco di Monza di cui al "Intervento pluriennale di rigenerazione forestale a seguito della calamità del 21-24 luglio 2023", come delineato nella relazione descrittiva e nel quadro economico con le modalità dettagliate nel successivo articolo 7;
 2. effettuare un'accurata analisi delle problematiche fitosanitarie dei boschi oggetto di intervento mediante il Servizio Fitosanitario Regionale;
 3. partecipare con proprie risorse umane e strumentali dedicate all'attività oggetto dell'accordo;
 4. vigilare sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, valutarne e monitorarne i risultati, ai fini della corresponsione di quanto pattuito;
 5. effettuare l'attività di istruttoria e controllo per il regime di aiuto SA.116738 (2024/XA), per il quale è stata registrata la somma destinata ad ACI ed acquisito il relativo SIAN-COR a valere sul SIAN-CAR
- B) quanto ad ACI, per il tramite di un soggetto attuatore da questa individuata e/o della società controllata SIAS S.p.A. sub concessionaria delle aree oggetto di intervento, a:
1. realizzare indagini e studi preliminari che consentano una scelta mirata delle specie arboree da utilizzare anche in funzione al loro genotipo;
 2. perfezionare la proposta progettuale, recante l'elencazione degli interventi proposti, nonché acquisire le necessarie autorizzazioni;
 3. realizzare le attività progettuali, articolate in Fase I e Fase II, secondo le modalità e le tempistiche concordate in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di appalti, compresa l'effettuazione di un adeguato programma di manutenzione e monitoraggio;
 4. designare un Responsabile Unico del procedimento, che curi tutte le fasi di gestione dell'intervento secondo le norme del Codice dei contratti vigente, comunicandone il nominativo alle altre parti;
 5. partecipare con proprie risorse umane e strumentali dedicate all'attività oggetto dell'accordo;

Allegato 1

- C) quanto al PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO e il CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA a:
1. partecipare con un proprio soggetto tecnico al tavolo di cui al successivo art. 4;
 2. partecipare alle attività di monitoraggio;
 3. partecipare ad attività di comunicazione.

Le attività di cui al presente articolo devono essere realizzate dagli entri sottoscrittori nel rispetto del cronoprogramma di progetto.

ART. 4 (Comitato tecnico-scientifico)

Le parti concordano di costituire, per il presidio del corretto svolgimento del progetto, un Comitato tecnico scientifico, coordinato dal Dirigente di Regione Lombardia competente in materia forestale composto come di seguito rappresentato:

- Per Regione Lombardia:
Coordinatore: il dirigente pro tempore della struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo".
Referente scientifico forestale: il funzionario competente individuato all'interno della DGA.
Referente del servizio fitosanitario: il Responsabile operativo del Laboratorio di Minoprio del Servizio Fitosanitario Regionale.
- Per ACI: un tecnico del gruppo di progetto.
- Per il CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA: il Direttore o suo delegato e un tecnico esperto forestale.
- Per il PARCO VALLE DEL LAMBRO: il Direttore o suo delegato un tecnico esperto forestale.

Il Comitato tecnico scientifico ha le seguenti funzioni:

- **funzione consultiva:** esamina la proposta scientifica del progetto prima dell'invio in Conferenza dei Servizi ed eventualmente propone integrazioni e/o azioni migliorative; fornisce parere consultivo in caso di modifica degli interventi in corso di realizzazione.
- **funzione di monitoraggio:** partecipa alle azioni di monitoraggio degli interventi e alla loro corretta realizzazione.
- **funzione propulsiva:** propone attività di sperimentazione sul campo che si dovessero rendere utili durante le fasi attuative del progetto.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i nominativi inizialmente individuati, dandone tempestiva comunicazione formale alle altre Parti.

Art. 5 (Oneri economici e rendicontazione)

Per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di Accordo le parti mettono a disposizione proprie risorse economiche, umane e strumentali, sostenendone i relativi costi.

Allegato 1

Gli oneri connessi agli interventi di rimboschimento e ricostruzione forestale sono riportati nel Quadro Economico allegato al presente atto (Allegato B). Il valore complessivo dell'accordo, risultato dalla quantificazione dei singoli apporti è pari a 3.380.000,00, di cui:

- 337.940,00 € in relazione alle spese di progettazione di cui alla fase 0
- 2.543.834,20 € in relazione agli interventi di cui alla Fase I;
- 306.025,80 € in relazione agli interventi di cui alla Fase II
- 192.200,00 € per ulteriori attività a supporto degli interventi oggetto dell'accordo di natura comunicativa e per monitoraggio fitosanitario.

Le eventuali variazioni in aumento dei costi nel corso della realizzazione del progetto restano a carico della Parte che, ai sensi dell'art. 3, l. B) del presente Accordo, si assume l'impegno di realizzare gli interventi di rimboschimento e di ricostruzione forestale.

In relazione alle attività relative alle fasi I e II, Regione Lombardia si impegna verso ACI a riconoscere l'importo massimo di € 2.612.950,82 secondo le seguenti modalità:

per le Fasi 0 e I:

- una quota pari al 30% dell'importo massimo entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo;
- una quota pari al 30% dell'importo massimo entro 30 giorni dall'inizio lavori;
- una quota a saldo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui alla Fase I, nel rispetto delle quote di contribuzione delle parti al progetto e sulla base di idonea rendicontazione dettagliata come indicato nell'allegato C al presente accordo;

per la Fase II:

- attraverso quote annuali, pari alle spese sostenute e sulla base della verifica degli stati di avanzamento, entro 60 giorni dalla presentazione di idonea documentazione di rendicontazione dettagliata come indicato nell'allegato C al presente accordo;
- con un'ultima quota a titolo di saldo, a conclusione dell'ultimo anno di manutenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi al termine della Fase II, sulla base del monitoraggio e della verifica dell'affrancamento delle aree boscate, entro 60 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione di rendicontazione, come indicato nell'Allegato C al presente Accordo.

In ogni caso, la somma complessivamente trasferita dalla Regione Lombardia alle Parti non potrà superare il totale delle spese ammissibili rendicontate e nel rispetto delle quote di contribuzione delle parti al progetto.

Le parti riconoscono che ACI concorre alle spese di attuazione di progetto per il tramite del soggetto individuato da questa come attuatore.

L'atto di individuazione del soggetto attuatore dovrà essere trasmesso a Regione Lombardia prima dell'erogazione della prima tranche ed entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Allegato 1

Regione Lombardia, prima dell'erogazione delle quote della somma destinata a favore di ACI a valere sul regime SA.116738 (2024/XA), provvederà ad eseguire la c.d. Visura Deggendorf.

Trattandosi di accordo tra Pubbliche Amministrazioni con compensazione delle maggiori spese sostenute, gli importi non costituiscono corrispettivo.

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente connesso all'attività di rendicontazione delle spese sostenute e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia.

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche, aventi ad oggetto principale la documentazione di rendicontazione comprovante le spese sostenute.

Le Parti si impegnano ad offrire la massima collaborazione reciproca, anche mettendo tempestivamente a disposizione, laddove richiesto, la documentazione relativa a tutte le attività oggetto del presente Accordo.

Le parti contribuiscono all'accordo con ulteriori attività e risorse a supporto degli interventi previsti dalle Fasi I e II, come da quadro economico (Allegato B).

ART. 6 (Durata, rimodulazioni e proroghe)

Il presente accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e si concluderà al termine delle attività progettuali, come articolate ai sensi dell'art. 2.

Le Parti concordemente possono apportare modifiche al presente Accordo e/o prorogarne la validità per un massimo di 12 mesi previa comunicazione scritta prima della scadenza.

A garanzia dell'efficacia del presente Accordo al termine della prima fase di realizzazione del progetto, le Parti, nelle persone dei sottoscrittori del presente Accordo, ovvero dei loro delegati/facenti funzione, effettueranno la verifica intermedia in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie all'avvio della Fase II (interventi di manutenzione) a cura della Parte individuata all'art. 3, l. B) del presente Accordo.

La Regione Lombardia convoca le altre Parti per l'attivazione della verifica intermedia.

Art. 7 (Modifiche)

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti in forma scritta, approvata dal Comitato Tecnico-scientifico e ratificata/adottata dalle Parti.

Art. 8 (Recesso)

Le parti potranno recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di recesso dovranno essere restituite le somme già erogate maggiorate degli interessi legali, al netto degli oneri/costi sostenuti per la realizzazione di lotti funzionali. Per lotto funzionale si intende una particella in cui l'impianto arboreo si sia già affrancato.

Allegato 1

ART. 9 (Comunicazione e promozione)

Il progetto verrà adeguatamente comunicato e promosso di concerto tra le parti attraverso iniziative, comunicati e materiali divulgativi rivolti all'esterno.

Le comunicazioni fra le Parti relative alle attività oggetto del presente Accordo avvengono tramite posta elettronica certificata.

ART.10 (Foro competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via di conciliazione amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Milano.

ART.11 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non divulgare dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Le Parti si impegnano, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o riproduzioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti le altre Parti, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

Art. 12 (Informativa trattamento dati)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente Accordo.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti dichiarano di aver provveduto alla reciproca trasmissione delle informazioni previste dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Milano, li.....

Allegato A

Allegato A: Relazione Tecnica descrittiva con quantificazione degli interventi da realizzare

Allegato A

1. PREMESSA	4
2. OBIETTIVI	5
3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE	7
3.1. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – ASPETTI FISICI	7
3.2. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – I BOSCHI DEL PARCO	7
3.2.1. Cenni Storici	7
3.2.2. Caratteristiche compositive e strutturali	7
3.2.3. La gestione e il trattamento	8
3.2.4. La rinnovazione	9
3.2.5. Considerazioni fitopatologiche	9
3.3. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – ASPETTI NATURALISTICI	10
3.4. ELEMENTI DI ARCHITETTURA ED ECOLOGIA DEL PAESAGGIO	11
4. IL REGIME VINCOLISTICO E LE NORME DI TUTELA AMBIENTALE	12
4.1. VINCOLI E TUTELE	12
4.1.1. Piano territoriale di coordinamento del Parco (PTC)	12
4.1.2. Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lambro (PIF)	12
4.1.3. Piano di assestamento forestale (PAF)	13
4.1.4. Piano di Governo del Territorio (PGT)	13
4.2. COMPATIBILITÀ CON IL QUADRO VINCOLISTICO	14
4.2.1. Vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004	14
4.2.2. Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)	15
4.2.3. Rete Natura 2000	15
5. DANNI DA CALAMITÀ NATURALE AI BOSCHI DELL’AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA	16
5.1. DANNI AI BOSCHI	18
5.2. DANNI A VIALI E ALBERATURE STORICHE	22
5.3. DANNI A MANUFATTI E INFRASTRUTTURE	22
6. LA PROPOSTA	22
6.1. Approccio e strategia	22
6.2. PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE	23
6.2.1. Partecipazione	24
6.2.2. Comunicazione	24
7. INDAGINI E STUDI PRELIMINARI	27

Allegato A

8.	INTERVENTI DI BONIFICA E PREDISPOSIZIONE DEL SITO ALL'IMPIANTO	28
9.	RIMBOSCHIMENTO FORESTALE.....	30
9.1.	Creazione di una fascia boscata multifunzionale	30
9.2.	IL MATERIALE VEGETALE DA IMPIEGARE.....	33
10.	CURE COLTURALI AL RIMBOSCHIMENTO	35
11.	PIANO DI MANUTENZIONE	35
12.	INDAGINI SCIENTIFICHE	37
12.1.	SOPRALLUOGHI E ANALISI DI LABORATORIO A CURA DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE	37
12.2.	INDAGINI E MONITORAGGI AMBIENTALI	38
13.	CONCLUSIONI.....	39
14.	QUADRO ECONOMICO	41
14.1.	PROGETTO DI RICOSTITUZIONE E RIMBOSCHIMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE (2024-2028) – Fase 0 e Fase I	41
14.2.	MANUTENZIONI (PERIODO 2029-2032) – FASE II.....	42
14.3.	ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI.....	42
14.4.	RIEPILOGO FINALE	42
14.5.	CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO	43

PREMESSA

Nel luglio 2023, il parco di Monza è stato colpito da una **violenta ondata di maltempo**, che ha causato danni ingenti, specialmente nell'area nord ove ha sede l'autodromo. Forti piogge e venti hanno abbattuto alberi su molti ettari compromettendo la stabilità dei soprassuoli e la sicurezza lungo le infrastrutture. Questo evento ha evidenziato la vulnerabilità del patrimonio arboreo dell'Autodromo alle condizioni climatiche estreme e ha determinato l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza e alla rigenerazione del patrimonio devastato dagli eventi.

Il presente documento definisce una strategia integrata di riqualificazione ambientale che mira al rimboschimento del patrimonio arboreo devastato declinando azioni volte sia interventi di bonifica e messa in sicurezza del patrimonio forestale, sia azioni di ricostituzione del patrimonio arboreo. L'obiettivo è **mitigare il danno subito e ripristinare il valore complessivo del Parco di Monza quale patrimonio di un'ampia collettività e di assoluto interesse regionale e nazionale**.

Le azioni si svilupperanno nell'arco di diverse annualità con l'obiettivo di rilanciare le superfici naturali che l'Autodromo, in qualità di concessionario, è chiamato a valorizzare nel rispetto della storia, dei vincoli e dei valori ambientali che caratterizzano questo sito di particolare pregio.

Il progetto, oltre alla descrizione e quantificazione dei danni e degli interventi di ripristino, delinea le attività a supporto dell'intervento messe in campo dai partner di progetto (il contributo del Servizio Fitosanitario Regionale, iniziative di comunicazione, ecc.).

La presente relazione si basa sull'elaborato tecnico trasmesso a Regione Lombardia dall'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI), con nota in data 30 settembre 2024, ns. prot. n. M1.2024.0187225, unitamente alla proposta di collaborazione finalizzata al rimboschimento forestale delle aree del parco di Monza di cui è concessionario, devastate dalla calamità naturale del 21-24 luglio 2023.

Il documento individua le necessità di intervento e la quantificazione sommaria dei costi demandando ad un livello di progettazione di maggiore dettaglio le scelte di natura specialistica e interdisciplinare.

OBIETTIVI

L'obiettivo strategico del progetto è la **valorizzazione e la conservazione della natura e del paesaggio forestale in un'area comunque caratterizzata da elevata fruizione pubblica** che troverà concretezza nell'**incrementare il valore ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale interessato ed i servizi ecosistemici da esso forniti**.

Il **rimboschimento delle superfici arborate irrimediabilmente compromesse** dalla calamità naturale di luglio 2023, obiettivo operativo principale di questo progetto, presuppone un'azione complessa volta a perseguire il ripristino ed in generale la comune riqualificazione ecologica e paesaggistica del patrimonio pubblico in concessione all'Autodromo Nazionale di Monza. Il progetto si rende necessario ed urgente per la mitigazione dei danni subiti a carico del patrimonio forestale a seguito degli **eventi calamitosi verificatisi tra il 21 e il 24 luglio 2023** e per il ripristino del patrimonio arboreo interessato.

Questa sfida di alto significato progettuale, forzosamente **multifunzionale**, deve conciliare esigenze ecologiche e di adeguamento funzionale garantendo la prioritaria riqualificazione della componente vegetale.

Gli **obiettivi, strategico ed operativo**, della proposta pluriennale di intervento dovranno inoltre rispondere, attraverso l'attuazione degli interventi, all'**articolato sistema vincolistico** e normativo ricercando la massima coerenza tra esigenze di tutela ambientale e paesaggistica e le attività che hanno sede nell'ambito di intervento.

Saranno quindi messi in campo interventi aventi diverse finalità, tra cui la **riqualificazione delle aree danneggiate, la tutela della biodiversità** delle superfici vegetate garantendo la continuità della **fruizione sostenibile e compatibile dell'area da parte dei cittadini**. Tutte le azioni di progetto sono chiamate a rapportarsi con l'importante **eredità storica, culturale e paesaggistica** dell'area dell'Autodromo di Monza, garantendo al contempo la sua funzionalità e attrattività futura.



FIGURA 1 - STRATEGIA DI INTERVENTO

INQUADRAMENTO AMBIENTALE

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – ASPETTI FISICI

Il Parco di Monza è caratterizzato dalla presenza del fiume Lambro e dei terrazzi alluvionali circostanti, di epoca quaternaria. Il sottosuolo presenta una stratificazione di unità ghiaiose, sabbiose e argillose che ospitano un importante acquifero. Negli ultimi decenni si è osservato un abbassamento del livello della falda, correlato alla crescente domanda di acqua per usi civili e industriali, accentuata nei primi decenni del 1900. L'area mostra una moderata vulnerabilità per quanto riguarda il drenaggio superficiale, con suoli ben drenati, fatta eccezione per alcune zone del terrazzo della Villa Reale e del fondovalle del Lambro.

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – I BOSCHI DEL PARCO

Cenni Storici

La gran parte dei boschi del Parco di Monza deriva dagli impianti realizzati dopo la creazione del Parco, su terreni precedentemente coltivati. Al momento della costituzione del Parco, solo piccole superfici erano già occupate da boschi, come il “bosco bello” e l'area ora occupata dall'Autodromo, documentata già nel 1600.

Con il progetto del Canonica, si ampliarono notevolmente le superfici boschive, arrivando a occupare circa 290 ettari nel 1850.


Durante il periodo austroungarico, poi, l'ingegnere Tazzini diede continuità a questa espansione, portando alla demolizione di piccole cascine per far posto a nuovi impianti boschivi. Il bosco non era lasciato alla natura, ma gestito attivamente per la produzione di legname e per fini di caccia e allevamento selvaggina. A metà del XIX secolo, i boschi occupavano circa 343 ettari caratterizzati da una predominanza di querce.

Negli anni successivi, però, la costruzione dell'Autodromo e del Campo da Golf ridusse la superficie boscata a poco più di 300 ettari. Al posto delle specie originarie, iniziò a diffondersi la robinia, specie invasiva che ha progressivamente preso il posto del quercu-carpineto. Inoltre interventi di rimboschimento con conifere nella zona dell'autodromo hanno ulteriormente modificato la composizione originaria del bosco.

Caratteristiche compositive e strutturali

Dal punto di vista compositivo, i boschi del Parco sono dominati da querce secolari, con esemplari di farnia che superano i 100 anni. Il castagno, che un tempo occupava un ruolo significativo, è oggi presente solo con pochi esemplari nella parte settentrionale del Parco. Negli anni '30 fu introdotta la quercia rossa, specie esotica, per sperimentazioni volte ad accelerare la produzione di legname. Tuttavia, la realizzazione della pista sopraelevata dell'Autodromo ha distrutto parte delle aree sperimentali.

Nel secondo dopoguerra, negli anni '50, furono realizzati numerosi impianti di conifere in sostituzione del castagno, decimato dal cancro corticale.



La gestione e il trattamento

Per quanto concerne le modalità di gestione, si deve ritenere che storicamente i boschi fossero utilizzati per **finalità** anche **produttive** già nella prima metà del 1800, benché di recente costituzione. Non risulta però nulla circa una zonizzazione per funzioni. Sono invece disponibili documenti che indicano un'intensa attività selvicolturale, con attenzione anche per specie che allora erano di recente introduzione, quali l'acero negundo.

È certo che le **capacità tecniche dell'epoca obbligavano a contenere le dimensioni massime delle piante** che si volevano destinare al taglio, e che quindi erano modeste le attenzioni per la "monumentalità" degli alberi nel bosco. Questo è dimostrato anche dall'assenza di piante di età superiore a quella del Parco, anche nelle aree in cui il bosco preesisteva (Bosco Bello) e per quelle specie (farnia, rovere) che lo consentirebbero.

Lo stato attuale dei soprassuoli che viene più avanti analizzato nel dettaglio, evidenzia la mancanza di cure costanti negli ultimi decenni, probabilmente già dall'inizio del secolo. Le situazioni di degrado dei soprassuoli del Parco erano già oggetto di preoccupazione alla fine degli anni '20, quando fu interessato al problema Aldo Pavari, allora Direttore del Regio Istituto Sperimentale per le Foreste di Firenze. **Pavari individuò nell'eccessiva densità la causa del deperimento**, e predispose un programma quadriennale di interventi (1929-1933) che ebbe l'avvallo della Soprintendenza. Non è però stato rintracciato alcun documento che certifichi l'effettiva esecuzione di tali lavori. Nonostante le raccomandazioni, non vi sono documenti che attestino l'effettiva realizzazione

Gli unici interventi realmente selvicolturali eseguiti negli ultimi anni sono stati realizzati nella parte settentrionale dell'Autodromo, con l'apertura di buche circolari in boschi di robinia, o comunque coetaneiformi, finalizzate ad avviare un processo di disetaneizzazione, intervenendo quindi con la rinnovazione artificiale.

La rinnovazione

Uno dei problemi principali dei boschi del Parco è la rinnovazione naturale della farnia. Le specie più tolleranti all'ombra, come aceri e carpini, hanno preso il sopravvento sotto la copertura arborea esistente, soffocando la crescita della farnia. Tuttavia, allo stato attuale anche queste specie soffrono l'attacco di altri patogeni. La letteratura indica che, per garantire il successo della rinnovazione di farnia, è necessario aprire varchi di almeno 500-1000 mq.

Nonostante queste difficoltà, in alcune zone del Parco si osserva una rigenerazione di ciliegi e olmi, mentre il tiglio e la farnia rimangono scarsi. Un'attenzione particolare va riservata al *Prunus serotina*, specie esotica invasiva che, se non controllata, potrebbe compromettere ulteriormente la diversità delle specie autoctone.

Considerazioni fitopatologiche

Il **quadro fitopatologico dei boschi del Parco appare estremamente precario**, soprattutto per quanto riguarda la farnia, che costituisce quasi ovunque la specie di maggior significato, o comunque di riferimento.

Al deperimento di tale specie concorre una vasta gamma di fattori, il cui ruolo effettivo dovrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti, soprattutto tramite un'indagine di tipo dendro-cronologico, che potrebbe consentire di valutare effettivamente il momento di avvio del fenomeno.

Fra i fattori che probabilmente concorrono o hanno concorso alla determinazione delle attuali precarie condizioni si devono citare innanzitutto i fenomeni relativi alla variazione dell'apporto idrico:

- l'oscillazione della falda, che negli ultimi anni ha avuto significative variazioni;
- il frequente ripetersi di estati siccitose;
- il prosciugamento delle rogge, caratterizzanti fino a pochi decenni fa non solo il paesaggio del parco, ma anche le sue condizioni ambientali.

La rilevanza della pressione antropica, soprattutto in alcune aree, con la compromissione delle caratteristiche edafiche, è un ulteriore elemento di forte stress per le piante. In tali condizioni di debolezza, le piante divengono fortemente attrattive per i patogeni, funghi ed animali, innescando quindi una dinamica che può portare verso il collasso della struttura, e che indurrebbe a riconsiderare il ruolo della farnia. A queste considerazioni è però necessario unire la riflessione di tipo selvicolturale, riportata anche dagli autori dell'indagine fitopatologica. L'assenza di cure colturali ai popolamenti coetanei, fra l'altro spesso di origine agamica, e la forte densità dei popolamenti che a ciò consegue, ha prodotto le attuali condizioni di forte fragilità dei soprassuoli.

Moltissime delle piante che si schiantano nei boschi, già estremamente filate, mostrano segni di forte sofferenza nell'apparato radicale:

- debole per la forte competizione in atto in popolamenti troppo densi, soprattutto se monospecifici;
- danneggiato meccanicamente dal transito di pedoni e mezzi;
- in un ambiente impoverito di nutrienti ed in situazioni di asfissia per il costipamento;
- inevitabilmente, a questo punto, sensibile all'azione di patogeni fungini.

Si osservano così apparati limitati entro pochi metri dal fusto, e ridotti a poche radici superficiali, con evidenti necrosi delle strutture che si approfondivano. Inoltre, un insieme di fenomeni quali la tendenza alla trasparenza delle chiome e la loro discesa sul fusto vengono spesso osservati in popolamenti di farnia di età superiore ai 100 anni e con falda freatica superficiale, quale è la situazione del bosco in vaste aree del Parco, ove sono presenti vetusti popolamenti coetaneiformi. In estrema sintesi, si potrebbe ritenere che la **sofferenza delle piante più giovani sia fortemente legata alle precarie condizioni dei popolamenti, soprattutto per eccesso di densità, ed allo stress indotto da una fruizione disordinata; il deperimento delle piante più grosse dovrebbe, invece, essere relazionato all'età.**

A ciò consegue la possibilità di una riqualificazione fitosanitaria del soprassuolo attraverso una più incisiva azione selvicolturale, nel rispetto probabilmente anche degli attuali assetti compositivi.

Tra le patologie maggiormente significative si ricordano:

- la grafiosi si accanisce sugli olmi che vengono decimati anche se fortunatamente non scompaiono;
- la *ceratocystis fimbriata*, meglio nota come cancro colorato a partire dagli anni 80, si accanisce contro i platani che subiscono una dura selezione;
- la *cameraria* invade gli ippocastani anche se questa specie non è una componente tipica del bosco ma nel Parco ha avuto una notevole diffusione.
- Moria del carpino, consistente in un lento deperimento ai danni degli alberi di carpino bianco (*Carpinus betulus*), causato dall'azione di funghi fitopatogeni agenti di cancri corticali;
- Deperimento delle querce, conosciuto come deperimento aspecifico delle querce che porta al deperimento e successiva morte in tempi più lunghi negli individui maturi e più rapidi in quelli giovani;
- Marciume radicale fibroso, ovvero una delle fitopatie che generano maggiore preoccupazione nell'ambito delle specie arboree, a carico di agenti eziologici appartenenti ai funghi del genere *Armillaria*, tra cui il più noto *Armillaria mellea*.

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – ASPETTI NATURALISTICI

Il Parco custodisce una discreta biodiversità, sebbene sia circondato da aree urbanizzate. Tra le specie faunistiche, lo scoiattolo rosso è particolarmente rilevante, ma la sua sopravvivenza è minacciata dall'espansione dello scoiattolo grigio. Nonostante la mancanza di importanti ambienti acquatici e fasce ecotonali, l'area verde rappresenta un laboratorio vivo per studi

naturalistici. Interventi di conservazione e monitoraggio sono essenziali per mantenere l'equilibrio ecologico.


ELEMENTI DI ARCHITETTURA ED ECOLOGIA DEL PAESAGGIO

I boschi del Parco rappresentano uno dei pochi residui significativi di vegetazione forestale nell'area nord-milanese. La loro frammentazione crea un effetto “isola”, mettendo a rischio le specie legate agli ecosistemi boschivi. È cruciale quindi garantire la conservazione e l'espansione di questi complessi forestali, affrontando le problematiche legate alla gestione delle aree boscate vicine all'autodromo. Sebbene sia impossibile ripristinare completamente l'antico impianto storico del Parco, è essenziale trovare un equilibrio tra la conservazione del paesaggio e le necessità moderne.

IL REGIME VINCOLISTICO E LE NORME DI TUTELA AMBIENTALE

VINCOLI E TUTELE

Piano territoriale di coordinamento del Parco (PTC)



Il piano territoriale di coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2000, n. 7/601 ex art. 19, c. 2 della Lr. 30 novembre 1983, n. 866 assumendo effetti di piano paesaggistico coordinato (ex art. 1 della richiamata Dgr 7/601) ai sensi degli art.4 e 5 della Lr. 27 maggio 1985, n. 57 (e successive modificazioni e integrazioni), ed è aggiornabile nel corso della sua validità. La proposta in oggetto alla presente relazione trova riscontro all'articolo 17, comma 4 delle norme di piano dove si dice “[...] sono ammissibili gli interventi [...] nel rispetto dei seguenti obiettivi: migliorare la compatibilizzazione all'impianto [...]”.

Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lambro (PIF)

L'area in esame insiste per intero nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro. **Il Parco ha attualmente adottato il Piano di Indirizzo Forestale** con delibera dell'Assemblea del Parco n.13 del 26 settembre 2017. La finalità globale del Piano di Indirizzo Forestale consiste nel pianificare la risorsa forestale, e quindi l'ecosistema naturale, in sintonia e

compatibilmente con l'ecosistema umano, proponendone di fatto il reciproco mantenimento, sviluppo ed evoluzione. Il Piano di Indirizzo Forestale della Valle del Lambro si pone quindi come obiettivi lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali del territorio. Gli obiettivi fondamentali perseguiti dal piano sono sostanzialmente l'analisi e la pianificazione del territorio boscato e la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali, comprese le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie.

La presente proposta non trova quindi elementi di incompatibilità con gli obiettivi del PIF. Infatti, la presente proposta, che ha tra gli obiettivi principali la lotta alle specie esotiche invasive, rispecchia quanto previsto all'azione 1.7 del PIF.

Piano di assestamento forestale (PAF)

In Lombardia il Piano di Assestamento Forestale ha ruolo di gestire in modo sostenibile e innescare i meccanismi di filiera bosco-legno le proprietà forestali pubbliche. Il Parco di Monza si è dotato di questo strumento con un Piano redatto dal dott. for. Michele Cereda. Il presente progetto è coerente con quanto espresso nel Piano di Assestamento Forestale sotto il punto di vista ecologico e degli obiettivi prioritari, ma a causa della calamità la parte relativa alla previsione degli interventi selvicolturali non è più adeguata.

Piano di Governo del Territorio (PGT)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 06/02/2017 "Variante al PGT vigente (avvio di procedimento Del. G.C. n. 403/2012). Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva" il Comune di Monza si è dotato di un Piano di Governo del Territorio entrato in vigore a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017. Dal vigente Piano di Governo del Territorio comunale vengono tratti alcuni tematismi utili alla definizione dell'incidenza del progetto. Tutti gli interventi si configurano come migliorativi rispetto alla condizione attuale e non prevedono edificazioni edilizie, cambi di destinazione d'uso del suolo o alterazione degli assetti geologici e geomorfologici esistenti: si esclude pertanto in questa fase, salvo specifiche richieste dagli organi competenti in materia nei successivi iter autorizzativi, la necessità di approfondimenti. Dal punto di vista della fattibilità geologica ci troviamo in area con **fattibilità con modeste limitazioni** mentre dal punto di vista della sensibilità paesistica il l'area rientra in ambiti **di sensibilità molto elevata (classe 5)**: nonostante l'elevato livello di sensibilità/vulnerabilità paesistica del sito gli interventi proposti si possono considerare migliorativi rispetto alla condizione attuale, poiché si tratta di bonifica delle aree schiantate, impianti e manutenzioni al postume senza l'utilizzo di materiali inquinanti e nel pieno rispetto delle normative vigenti.




FIGURA 2 - ESTRATTO DELLA CARTA DEI VINCOLI DAL PGT DEL COMUNE DI MONZA (AGGIORNAMENTO 2012)

COMPATIBILITÀ CON IL QUADRO VINCOLISTICO

Vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004

La tutela e la valorizzazione del paesaggio e degli elementi che lo costituiscono è disciplinata in modo organico e coordinato dal Nuovo **“Codice dei beni culturali e del paesaggio”** (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice Urbani”) che raccoglie e coordina le leggi del settore. Esso disciplina i beni culturali in senso stretto, coincidenti con gli elementi d’interesse storico, artistico, archeologico ecc., di cui alla ex legge 1089/39, ed il paesaggio italiano, di cui alle ex leggi 1497/39 e 431/85 “Legge Galasso”, ossia beni immobili o complessi di beni immobili di singolare bellezza o valore estetico, bellezze panoramiche, ecc., nonché elementi specifici del paesaggio quali fiumi, laghi, territori alpini, ghiacciai, parchi, ecc. elencati all’art. 142 del Codice.

Nell’art. 142 che identifica i beni paesaggistici sono inoltre annoverati i **boschi e le foreste** (non evidenziati nella figura precedente), oggetto degli interventi di progetto. Infine, sono considerati beni paesaggistici anche i **territori compresi in parchi e riserve nazionali e regionali**, essendo il Parco di Monza interamente ricompreso nel Parco Regionale Valle Lambro allora l’intervento è assoggettato anche al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1 lettera f. Tuttavia, in considerazione della natura di lavori, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica *per taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e*

nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Il Parco di Monza è inoltre vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 10, in quanto Bene storico monumentale. Gli interventi sono quindi soggetti a specifica autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.

Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Il vincolo idrogeologico è stato istituito dal Regio Decreto n. 3267 del 1923 con l'obbiettivo di prevenire, nell'interesse pubblico, attività e interventi che possono causare dissesti, erosioni e squilibri idrogeologici. Pertanto, la stragrande maggioranza dei terreni boscati è vincolata sotto il profilo idrogeologico ed è sottoposta a limitazioni d'uso, perché si riconosce ad essa una azione significativa di prevenzione per la sicurezza pubblica contro il pericolo di esondazioni, franamenti e dissesti. Tuttavia, gli interventi in progetto, oltre a **non interessare aree sottoposte a vincolo idrogeologico**, non comportano mutamento di destinazione d'uso del suolo e pertanto sono interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli.

Rete Natura 2000

Rete Natura 2000 è una rete di "aree protette", creata dall'Unione Europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione Europea. La costituzione della rete ha l'obiettivo di preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono stati identificati, tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali regionali in una logica di sviluppo sostenibile. Mira a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie e habitat e mira a svolgere un ruolo chiave nella protezione della biodiversità nel territorio dell'Unione europea.

Nelle vicinanze vi è la presenza di due Zone Speciali di Conservazione: Valle del Rio di Cantalupo (IT2050004) e Valle del Rio Pegorino (IT2050003). Tuttavia, considerando che l'area **interessata dal progetto dista da esse 2 km**, per la natura degli interventi di progetto, non si reputa plausibile e significativa la possibile interferenza con lo stato di conservazione di habitat o specie per la quale sono stati designati i Siti Rete Natura 2000.

DANNI DA CALAMITÀ NATURALE AI BOSCHI DELL'AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA

Il maltempo eccezionale del luglio 2023 si stima abbia abbattuto 10.000 alberi nel Parco in concessione all'Autodromo di Monza, causando danni ecologici e storici. L'evento meteorico estremo ha innescato il crollo di migliaia di alberi (stimati circa 10.000). Il circuito automobilistico e i viali sono stati messi in sicurezza nei mesi immediatamente successivi all'evento. La bonifica complessiva e il completamento dei lavori richiede l'attuazione di un progetto complesso a medio-lungo termine, con attenzione alla conservazione storica e alla riparazione dell'ecosistema e al contenimento dei potenziali fenomeni di degrado floristico e strutturale dell'ecosistema.

Nel periodo compreso tra il 21 e il 24 luglio la Lombardia, e in particolare l'area della Brianza Monzese e del Milanese, è stata interessata da una serie di fenomeni meteorologici di intensità eccezionale. In particolare, gli eventi che hanno arrecato i danni in esame, sono quelli avvenuti nei momenti seguenti:

- 21/07/2023 ore 10:00;
- 21/7/2023 ore 20:30;
- 24/7/2023 ore 13:00.

Tra questi, l'evento più catastrofico è stato il terzo, mentre gli altri due hanno avuto effetti nettamente più lievi.



FIGURA 3: IMMAGINE DELLA SITUAZIONE POST-EVENTO (AUTUNNO 2023)

TABELLA 1: TABELLA INFORMATIVA CON DATI DI RESOCONTO

SUPERFICI	
SUPERFICIE COMPLESSIVA IN GESTIONE AD AUTODROMO	93,68 ettari
NUMERO DI PARTICELLE FORESTALI	23
AREE DANNEGGIATE IN MODO MOLTO GRAVE	28,89 ettari
AREE DANNEGGIATE IN MODO GRAVE	39,56 ettari
AREE MEDIAMENTE DANNEGGIATE	25,23 ettari
MASSE LEGNOSE / BIOMASSA	
MASSA LEGNOSA PRESENTE (DA PAF) PRIMA DELLA CALAMITA'	22.850 metri cubi
MASSA SCHIANTATA A SEGUITO DELLA CALAMITA' (in metri cubi)	11.590 metri cubi
MASSA SCHIANTATA A SEGUITO DELLA CALAMITA' (in quintali)	110.142 quintali
% DI MASSA LEGNOSA ABBATTUTA	51%
% DI MASSA LEGNOSA ABBATTUTA NELLE ZONE MAGGIORMENTE COLPITE (ZONA NORD)	98%
PERCENTUALE MEDIA DI BOSCHI DANNEGIATI CON PIANTE IN PIEDI MA CON PROBLEMI DI STABILITA' O FITOSANTIARI	95%
NUMERO DI ALBERI	
NUMERO DI ALBERI ABBATTUTI (stima)	10.000
NUMERO DI ALBERI PIANTATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA E CON RISORSE DI AUTODROMO (DALLA PRIMAVERA 2022 ALLA PRIMAVERA 2023)	11.862
ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO	
NUMERO DI IMPRESE FORESTALI COINVOLTE	7
NUMERO MEDIO DI UOMINI IMPIEGATI GIORNALMENTE	15
AREE SGOMBERATE DAL MATERIALE LEGNOSO SCHIANTATO	16 ettari
ALTRE ATTIVITA'	
COMPLETAMENTO SGOMBERO	DICEMBRE 2025
PERIODO DI RIGENERAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	MINIMO ANNI 10
PROBLEMATICHE	
DANNI FITOSANITARI A CARICO DELLE SPECIE TIPICHE DELL'AREALE	
DIFFUSA PRESENZA DI SPECIE INVASIVE (<i>Rob. pseudoacacia</i> , <i>Quercus rubra</i> , <i>Prunus serotina</i> , <i>Reynoutria japonica</i> ...)	

DANNI AI BOSCHI

Gli eventi meteorici indicati sopra hanno colpito sia i **soprassuoli forestali** sia le alberature storiche nel Parco, generando diffusi schianti e sradicamenti, con conseguenti danni ai manufatti presenti nell'area di caduta degli alberi.



I primi sopralluoghi effettuati in loco dopo l'evento hanno da subito evidenziato la presenza di **danni diffusi**, importanti ed in alcuni casi estremamente gravi. Lo scenario post-evento si presentava con alcune migliaia di alberi sradicati o divelti, viabilità interrotta, allagamento di alcuni sottopassi e danni a linee elettriche e telefoniche, recinzioni muri esterni, facciate di edifici, manufatti vari e veicoli.

I danni non sembrano aver risparmiato nessuna delle superfici boscate interne all'Autodromo, sebbene la **maggior gravità degli stessi si sia riscontrata nella zona settentrionale**, in prossimità del *Bosco Bello*.

Dal punto di vista della loro classificazione ecologico-colturale (tipi forestali) la maggior parte dei boschi colpiti è riconducibile ai **querco-carpineti dell'alta pianura**, o alle formazioni antropogene, rappresentate in particolare dai robinieti e dai popolamenti di quercia rossa.




FIGURA 4: LIVELLI DI DANNO

La diversa intensità del danno è dovuta in primo luogo alla variabilità spaziale dell'evento, che si è abbattuto con violenza straordinaria sulla porzione più settentrionale del Parco e con minor impeto sulle zone più a sud, ma anche ai diversi tipi forestali presenti nelle varie particelle. In Autodromo, i boschi più rappresentati sono i quercocarpinieti e le formazioni antropogene (soprattutto robinieti e popolamenti di quercia rossa). Le **fustaie coetanee di querce rosse** presenti a nord del Serraglio sono state colpite in modo estremamente grave, con schianti che hanno riguardato **la maggior parte dei soggetti arborei di diametri superiori ai 15-20 cm**. L'instabilità di queste formazioni, peraltro, era stata già osservata nel recente passato, e alcune analisi Servizio Fitosanitario Regionale, appositamente contattato nella primavera scorsa, avevano in effetti messo in luce una grave infestazione di funghi agenti di marciumi radicali.

Anche i **quercocarpinieti** hanno subito danni pesanti, soprattutto a carico delle pregiate farnie vetuste di cui erano ricchi, già in parte indebolite da alcune fitopatologie. L'ampia superficie di insidenza delle chiome di questa specie, ha poi determinato la rottura di molti esemplari anche giovani, radicati entro il raggio di caduta delle querce. Paradossalmente, i **robinieti degradati** presenti in prossimità della Prima Variante (particella 25 del PAF) risultano meno colpiti, in quanto le chiome delle robinie che vi si incontrano sono generalmente in pessime condizioni e in gran parte prive di rami o foglie, e questo ha determinato un minor "effetto vela" nei confronti del vento. Da segnalare, infine, i danni alla **pineta pura di pino silvestre** ad ovest della Curva

Ascari (particella 14), riqualificata ad inizio 2022, ed ora fortemente danneggiata, con numerosi alberi spezzati a qualche metro da terra.



FIGURA 5: DANNI ALLA PINETA DI PINO SILVESTRE PRESSO LA CURVA ASCARI

Si noti che all'interno dei boschi dell'Autodromo passano numerose strade carrozzabili e diversi tracciati pedonali. Quasi tutti sono stati interrotti da alberi schiantati, e gli ostacoli sono stati rimossi dopo diversi giorni di intensa attività da parte delle imprese boschive incaricate degli sgomberi.

Inoltre, diverse particelle boscate confinano con il circuito automobilistico, di cui sono state danneggiate sia le recinzioni e le protezioni esterne della pista, sia la pista stessa.

CALCOLO DELLE SUPERFICI DANNEGGIATE

I danni interessano, in una certa misura, tutte le superfici boscate dell'Autodromo, sebbene la loro gravità sia più o meno intensa a seconda delle zone considerate. Per una stima accurata, ad ogni particella forestale individuata dal PAF si è quindi assegnata una classe di danno:

- **Estremo**, per danni superiori al 90 % della provvigione preesistente;
- **Grave**, per danni compresi tra il 50 e il 90 % della provvigione preesistente;
- **Medio**, per danni fino al 50 % della provvigione preesistente;

In questo modo, si sono quindi calcolate le superfici interessate per ciascuna classe (alcune particelle sono state escluse dal conteggio, in quanto solo in parte in gestione all'Autodromo, di piccole dimensioni e/o prive di dati dendrometrici nel PAF):

TABELLA 2: CATEGORIZZAZIONE DEL LIVELLO DI DANNO PER PARTICELLA FORESTALE

	Livello di danno			Superficie (ha)
	Estremo	Grave	Medio	
Tot. area danneggiata a livello Estremo	X			28,89
Tot. area danneggiata a livello Grave		X		19,40
Tot. area danneggiata a livello Medio			X	45,39
TOT. COMPLESSIVO	X	X	X	93,68

Si può notare che l'estensione del danno è **notevolmente superiore ai 10 ha**. Si noti, inoltre, che nel calcolo sono state considerate solamente le superfici in concessione permanente all'Autodromo, escludendo quindi le aree da esso gestite solo in determinati periodi. Includendo queste ultime, la superficie totale risulterebbe di circa 115 ha.

CALCOLO DELLA MASSA LEGNOSA DANNEGGIATA

Il calcolo della massa legnosa schiantata o comunque danneggiata richiede anzitutto alcune elaborazioni per stimare la provvigione preesistente in ogni particella. Infatti, rispetto a quanto dichiarato nel PAF, vi possono essere differenze anche significative dovute ai tagli effettuati nell'ambito dei progetti di miglioramento forestale appena conclusi. Inoltre, per alcune particelle il PAF si limita a fornire delle descrizioni sommarie, senza dare indicazioni dendrometriche. In questi casi si è quindi stimata una provvigione cormometrica unitaria, moltiplicata poi per la superficie della particella. A partire dai valori calcolati sulla provvigione immediatamente prima della calamità, si è stimata la percentuale di danno (sempre in termini di massa cormometrica) per ogni particella, in modo da calcolare la massa danneggiata, sia in termini assoluti (m³ di legname) sia relativi (% sulla provvigione immediatamente precedente al danno). Per la conversione tra valori cormometrici e dendrometrici, si è aggiunto un 30% di massa ulteriore per branche e cimali.

TABELLA 3: CALCOLO DELLA MASSA LEGNOSA DANNEGGIATA

	Provvigione cormometrica rimanente (m ³)	Livello di danno	Stima massa cormometrica schiantata e/o danneggiata (m ³)	Massa cormometrica schiantata e/o danneggiata (quintali)	Massa dendrometrica schiantata e/o danneggiata (m ³)	Massa dendrometrica schiantata e/o danneggiata (quintali)
TOTALE	15.626,64	Massa legnosa complessivamente danneggiata: 53%	8.232,52	78.208,96	10.702,28 (53%)	101.671,64

DANNI A VIALI E ALBERATURE STORICHE

Molto preoccupanti anche i danni alle alberature storiche, per il loro elevato valore storico-monumentale, prime fra tutte i filari di farnie ai lati di **Viale Mirabello**, profondamente deturpati per la perdita di diversi esemplari di età e dimensioni considerevoli. Resta inoltre rilevante la preoccupazione per la stabilità degli alberi rimasti in piedi, che possono rappresentare un potenziale pericolo per i fruitori a causa delle forti sollecitazioni che hanno subito durante l'ultimo evento meteorico, e che potrebbero averne scosso l'apparato radicale con conseguente perdita di stabilità. Analogamente ai boschi, gli interventi previsti per le alberature si articoleranno in tre fasi:

1. **Messa in sicurezza e predisposizione all'impianto**, sgombero del materiale legnoso, rimozione delle ceppaie e livellamento del terreno;
2. **Ricostituzione delle alberature mediante la messa a dimora di piante idonee** (eventualmente preceduta da analisi di stabilità sugli esemplari più "preoccupanti" e dal loro abbattimento in caso se ne rilevi l'effettiva pericolosità);
3. **Cure colturali**, di natura differente rispetto a quelle previste per le piantine forestali, ma pur sempre fondamentali per la pronta riqualificazione dei filari.

DANNI A MANUFATTI E INFRASTRUTTURE

Danni significativi si sono registrati anche a carico dei manufatti connessi all'attività sportiva dell'Autodromo, tra cui la recinzione esterna alla pista, i guard-rail, le barriere interne, le tribune permanenti e svariati allestimenti temporanei, molti dei quali legati al concerto di Bruce Springsteen tenutosi sul Prato della Gerascia il giorno successivo al temporale di maggior violenza. Rilevanti anche i danni alla cinta muraria esterna del Parco di Monza, di importante valore storico e monumentale per la sua notevole estensione. Nei tratti che delimitano a nord l'area dell'Autodromo, si sono rilevati diversi crolli localizzati dovuti alla caduta di grosse piante radicate appena all'interno o all'esterno della cinta.

Il presente progetto, in ogni caso, **non prevede interventi a carico delle infrastrutture**.

LA PROPOSTA

Approccio e strategia

La collocazione dell'Autodromo Nazionale di Monza all'interno di un bene storico ambientale è di per sé una criticità e un elemento di vulnerabilità dalle sue origini. Tuttavia, non si può sorvolare sulla necessità di coniugare e ovunque possibile armonizzare il legame tra la **naturalità del Parco e l'artificialità di un sistema** come quello **gravitante attorno al circuito automobilistico**. Obiettivo futuro è quindi di rafforzare la compatibilità ambientale del complesso sportivo perseguendo il rispetto del complesso sistema normativo

vigente che spazia dalle norme sulla sicurezza nelle attività sportive, alla tutela e conservazione del bene architettonico e culturale fino alla conservazione della natura.

Il **progetto di natura multidisciplinare** si articolerà in una serie di moduli gli uni legati agli altri, ma divisi da una linea più o meno netta che ne consentirà la singolare gestione sotto tutti i punti di vista, compreso quello economico. In particolare, si susseguiranno alcune fasi principali: predisposizione del sito e terreno, il rimboschimento, cure colturali e, infine, piano di manutenzione.

La chiave di lettura del progetto mira alla **ricostituzione forestale basata su criteri naturalistici**, ossia finalizzata a ricercare la giusta sintonia dell'ecosistema forestale con le caratteristiche climatiche e di fertilità della stazione, valutando prioritariamente l'aspetto ecologico a quello produttivo cercando di favorire nei prossimi anni processi di rinnovazione naturale del bosco. La selvicoltura naturalistica, infatti, è ampiamente diffusa in Italia. Si distingue dalla selvicoltura industriale per alcune ragioni, ma quella sostanziale è la tipologia di rinnovazione attuata. Nel primo caso, quella naturalistica, si parla di rinnovazione naturale; nel secondo caso, invece, la rinnovazione (o postime) è di origine artificiale. I due approcci e i modelli di gestione sono quindi molto diversi. Nel panorama italiano, come già accennato, si applica sostanzialmente solo **selvicoltura naturalistica**. Per il perseguimento degli obiettivi di progetto, trovandoci in una situazione straordinaria ed emergenziale, si rende necessario ricorrere all'uso di materiale vegetale proveniente da vivai certificati. Sottolineiamo che con l'impianto artificiale non si intende convertire i criteri della selvicoltura naturalistica, ma l'evento calamitoso ha stravolto completamente le dinamiche in atto e, al fine di evitare l'ingresso di specie indesiderate e alloctone, è necessario agire prontamente con tutti i mezzi disponibili per garantire la presenza di un soprassuolo pronto a rigenerarsi negli anni a venire. Nel contesto della proposta gli interventi di rimboschimento forestale presso l'Autodromo di Monza mira a perseguire il raggiungimento di alti standard di intervento e gestione che, nel contesto di un più ampio impegno dell'Autodromo, dovranno contribuire al raggiungimento della certificazione forestale sulla base di almeno uno standard internazionale. Questo percorso garantirà che tutte le fasi operative, dalla selezione delle specie vegetali alla gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi, siano conformi a questi standard, promuovendo un approccio coerente con gli obiettivi posti e rispettoso dell'ambiente.



PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

In considerazione della rilevanza pubblica del progetto si ritiene indispensabile garantire attraverso la partecipazione pubblica e l'informazione/comunicazione dei contenuti di

progetto, la trasparenza sugli obiettivi e sulle azioni che saranno attuate, sia in fase di progettazione che di implementazione.

Il progetto riconosce il rilevante portato socio-culturale dell'area del Parco della Villa Reale di Monza e, attraverso questo riconoscimento, intende mettere in atto una duplice strategia di partecipazione e di comunicazione.

Partecipazione

L'area di progetto è di interesse per una molteplicità di attori istituzionali e di privati cittadini ed imprese, aventi visioni non sempre convergenti. Il progetto, avendo un approccio pragmatico e riflessivo, parte dal presupposto che sia fondamentale, nelle fasi di progettazione, vuole garantire spazi di partecipazione pubblica indispensabili per chiarire gli obiettivi, esplicitare gli strumenti e le modalità di azione, raccogliendo altresì elementi ed attenzioni da internalizzare nel progetto esecutivo stesso.

Si prevede pertanto di garantire la partecipazione alla fase di progetto ricorrendo a:

- Sondaggi e questionari: utili per ottenere feedback da un ampio numero di persone, sia online che in presenza. Essi consentono di raccogliere opinioni, esigenze e preferenze della cittadinanza rispetto al progetto di rigenerazione forestale;
- Passeggiate esplorative: sessioni sul campo in cui i cittadini possano visitare le aree da riforestare, discutendo delle possibilità di intervento. Questo metodo facilita il dialogo e la comprensione del contesto locale;
- Focus group: gruppi di discussione con rappresentanti di specifici gruppi di interesse (associazioni ambientaliste, cittadini organizzati, imprese, ecc.) per esplorare in dettaglio le loro aspettative e preoccupazioni.

Comunicazione

La volontà e la necessità di divulgare e informare i cittadini dell'impegno posto verso le tematiche ambientali nascono dal forte interesse che i residenti e gli utilizzatori del Parco manifestano nei confronti del patrimonio arboreo e ambientale della Reggia. Dovendo coordinare l'azione comunicativa, adeguando strumenti e target ai messaggi da veicolare, nell'ambito delle attività progettuali verrà realizzato un **piano di comunicazione** integrato al processo partecipativo al fine di informare il maggior numero di portatori di interesse sull'avanzamento del percorso e nelle scelte progettuali. Sulla base dei due principi chiave di trasparenza e partecipazione democratica, si pongono al centro i tre pilastri richiamati dalla Commissione europea in materia, declinati nel contesto locale:

- **Ascoltare il pubblico**, questa fase si assolve già nella fase di progettazione in quanto si mira a ricostituire il patrimonio arboreo dell'Autodromo anche in risposta al dialogo sempre attivo attraverso i social-media tra Autodromo e cittadini;

- **Spiegare le scelte prese**, così da informare e “giustificare” gli interventi che vengono eseguiti con la finalità di migliorare la condizione attuale favorendo lo sviluppo di specie ecologicamente coerenti;
- **Entrare in contatto con le persone**, rivolgersi direttamente ai cittadini, attraverso i loro mezzi di comunicazione preferiti.

La strategia di comunicazione che ne consegue integra gli strumenti di comunicazione più tradizionali ed esplicitamente creati per scopi informativi e divulgativi (giornali, riviste ...) con altri meno consueti e generalmente con contemplati in modo esplicito che fanno leva sulla creatività, come l’organizzazione di eventi, conferenze, momenti di discussione, un atteggiamento volto all’ascolto attivo. La consapevolezza di questi elementi suggerisce di orientare gli obiettivi di comunicazione e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni residenti verso i principi della **trasparenza**, della visibilità sul territorio e dello scambio di conoscenze ed esperienze con le comunità locali, per essere certi dell’efficacia degli interventi decisi.

STRUMENTI	OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE	PRINCIPALI DESTINATARI FINALI
Ascolto attivo , (incontri, social-media)	L’ascolto è un’attività tendenzialmente costante e trasversale alla comunicazione poiché riguarda le diverse fasi del processo del piano: si è ascoltato quando si è costruito il progetto, ma si ascolta anche nella fase di gestione, e anche nella fase finale.	Gruppi mirati di portatori di interesse
Sviluppo di contenuti per punti informativi, cartellonistica	Informare circa le varie fasi del progetto;	Gruppi mirati di portatori di interesse, amministratori, cittadini
Strumenti informatici (sito web, profili social network)	Informare circa le varie fasi del progetto; Informare circa eventi di divulgazione	Cittadini (in particolare i giovani)
Eventi (workshop, meeting, convegni)	Far conoscere e/o condividere gli obiettivi progettuali; Raccogliere feedback	Portatori di interesse, associazioni, cittadini (in particolare i giovani)


Nello specifico, l’azione di comunicazione, promozione e informazione di progetto si declina attraverso l’utilizzo di una strategia di comunicazione integrata e pianificata che valorizza i diversi strumenti comunicativi in maniera complementare, amplificandone la portata.



Strategia di comunicazione

- Entrare in contatto con le persone
- Spiegare le scelte prese
- Ascoltare il pubblico
- Trasparenza nelle informazioni
- Visibilità sul territorio
- Scambio di conoscenze

INDAGINI E STUDI PRELIMINARI




INTERVENTI DI BONIFICA E PREDISPOSIZIONE DEL SITO ALL'IMPIANTO

La prima serie di interventi ha riguardato le aree colpite dalla calamità con maggiore durezza. L'evento del 21-24 luglio 2023 ha generato non solo preoccupazioni sotto il punto di vista naturalistico, ma anche per la sicurezza degli utenti dell'Autodromo. Le prime attività di messa in sicurezza e riapertura della viabilità principale sono state svolte tempestivamente, vista anche la grande affluenza di persone per il concerto di *Bruce Springsteen* al prato della *Gerascia* tenutosi il 26 luglio 2023. Dai rilievi in campo e dai voli effettuati con drone nei giorni seguenti all'evento è stato possibile quantificare i danni subiti sulla superficie:

- Gran parte dei boschi hanno subito schianti diffusi e riguardanti una considerevole percentuale della massa (provvigione) presente, danneggiando irrimediabilmente anche esemplari di farnia dall'età e dal valore biologico molto rilevante; i danni più gravi si sono registrati a nord, nell'area del Bosco Bello;
- Diverse alberature storiche sono state intaccate, incluso il pregevole viale Mirabello, il cui valore risulta oggi fortemente compromesso per la perdita di numerose farnie di dimensioni monumentali;
- Diversi manufatti e infrastrutture hanno subito danni anche gravi, tra cui alcune tribune permanenti, la recinzione perimetrale della pista (per circa 300 m) e le mura storiche che racchiudono il Parco;
- Tutte le strade carrozzabili o pedonali interne ai boschi sono state interrotte e hanno richiesto interventi rapidi e onerosi per la loro riapertura;
- Il Parco, e l'area dell'Autodromo sono rimasti chiusi al pubblico per garantire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza.

Le operazioni di messa in sicurezza urgente lungo la pista e lungo le percorrenze interne e perimetrali sono state effettuate entro il 25 agosto 2023, per consentire lo svolgimento del Gran Premio ai primi di settembre.






FIGURA 6 - AREE GIÀ SGOMBERATE DAI TRONCHI CADUTI

L'obiettivo principale di questo intervento è stato quello garantire che le aree devastate fossero adeguatamente messe in sicurezza nonché adatte per le fasi successive di reimpianto e riqualificazione. La prima bonifica ha permesso di rimuovere ostacoli fisici e di creare un ambiente favorevole per la rigenerazione della vegetazione, contribuendo così alla resilienza ecologica dell'Autodromo di Monza.

Con il presente progetto si prevedono cinque categorie di intervento che mirano all'eliminazione del rischio residuo nonché al miglioramento e alla preparazione per la successiva fase di ricostituzione.

In particolare, gli interventi prevedono:

- **1.a: Rimozione fusti schiantati e divelti**, da realizzarsi in boschi danneggiati da avversità atmosferiche e calamità naturali consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, schiantate, stroncate. L'intervento andrà realizzato su 23 ettari (evidenziato in rosso nell'inquadramento successivo);
- **1.b: Intervento di eliminazione del rischio residuo**, consistente nel taglio e di soggetti arborei di ogni dimensione, con designazione di candidati sulla base di preventive analisi di stabilità, da realizzarsi su una superficie di rispetto di 37 ettari;
- **1.c: Taglio fitosanitario di alberi morti, malati e deperenti** di ogni dimensione nelle aree più interne su una superficie di circa 30 ettari;
- **1.d e 1.e: Intervento di rimozione delle ceppaie** di due tipologie, fresatura e frantumazione oppure triturazione di ceppaie di alberi schiantati e divelti.




FIGURA 7 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA

RIMBOSCHIMENTO FORESTALE

Creazione di una fascia boscata multifunzionale

Su questo intervento sarà necessario concentrare particolari attenzioni nella scelta genotipica delle specie individuate; scelta possibile solo nel periodo successivo alla prima fase di indagini e studi preliminari.

Le fasce boscate sono per definizione habitat di transizione tra ecosistemi adiacenti di natura diversa in cui si riscontrano un numero e una densità di specie maggiore rispetto a quelle riscontrabili nei singoli ecosistemi considerati separatamente. Questi ambienti prendono il nome di **ecotono**.

Le funzioni che svolge una fascia boscata sono, però, molteplici e possono essere indirizzate allo svolgimento di un ruolo prioritario rispetto a un altro: produttivo piuttosto che paesaggistico o di incremento della biodiversità.

L'espletamento di una prevalente funzione produttiva avviene con specie a più rapido accrescimento e capacità di ricaccio per il potenziamento della produzione di biomassa. Se il ruolo paesaggistico fosse prioritario, sarebbe bene utilizzare specie che fungano da mascheramento della fascia boscata, comprese specie sempreverdi, accostate a specie con foglia caduca, ma che conservino il fogliame secco durante l'inverno.

L'incremento della biodiversità si ottiene quasi indistintamente se inseriamo specie autoctone e coerenti alle peculiarità della stazione in relazione alle loro caratteristiche funzionali (autoecologia ed ecofisiologia della specie) e ai rapporti di competizione interspecifici.

Oltre alle funzioni prioritarie una fascia boscata persegue autonomamente molte altre finalità:

1. **REGOLAZIONE CLIMATICA:** riduzione dell'irraggiamento al suolo con minore evapotraspirazione, contrasto alle isole di calore oltre che fungere da frangivento per i processi che avvengono negli spazi interni;
2. **REGOLAZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO (ANCHE FITODEPURAZIONE):** controllo dell'infiltrazione dell'acqua nel terreno, regolazione del regime dell'acqua nel terreno, miglioramento della qualità dell'acqua, riduzione dell'umidità del suolo in primavera per avvio fenomeni di traspirazione, conservazione della fertilità del suolo e contrasto alla desertificazione;
3. **FUNZIONE BIOLOGICO-NATURALISTICA:** Fasce ricche di specie vegetali, biodiversità (piccoli mammiferi e insettivori) reti ecologiche, luogo di vita rifugio, riparo, cibo, nidificazione, lotta biologica, funzione mellifera;
4. **FUNZIONE PRODUTTIVA:** produzione di biomassa per riscaldamento, per lavorazioni industriali;
5. **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA:** miglioramento del paesaggio arricchendolo sotto il punto di vista dei servizi turistici-ricreativi ecocompatibili e di spiccata vocazione educativa sotto il profilo ambientale.

In totale la superficie occupata da questa fascia boscata occuperà 26 ettari.




FIGURA 8 - MODULO COMPOSITIVO DELLA FASCIA BOSCATO

Nel dettaglio la realizzazione di questo intervento si concretizzerà in alcune fasi successive:

- **Tutte le lavorazioni preliminari necessarie quali decespugliamenti, lavorazioni del terreno, concimazioni di fondo e operazioni di tracciamento;**
- Realizzazione del rimboschimento consistente in:
 - o Apertura meccanica o manuale delle buche di idonee dimensioni;

- Posa delle piantine;
- Rincalzamento;
- Posa di protezione individuale;
- Palo segnalatore/di sostegno in bambù.

Il materiale vivaistico di partenza (arbusti e piantine di latifoglie e conifere) dovranno essere certificati secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm, età minima S1T1 e sesto di impianto di 2,0 x 2,5 m. Alternativamente all'utilizzo di piante S1T1 si prevede l'uso (su una superficie di circa 6 ettari) di piante a pronto effetto.

Altrove, nelle aree individuate in verde scuro in tavola, dove si prevede ridotta o nulla copertura forestale, si prevede la realizzazione di un rimboschimento con una densità maggiore (2.500 p/ha). La finalità di questa seconda tipologia è quella di creare dei medio-piccoli nuclei di piante con specie ecologicamente coerenti, nella speranza che queste, con il passare degli anni fungano da portasemi e costituiscano la base genetica del nuovo bosco. Nelle aree in cui, invece, la copertura arborea è presente, ma ridotta, si prevedono dei rinfoltimenti sotto copertura consistenti nella posa di circa 1.450 p/ha con piante S1T1 e sesto di impianto indicativo di 3,0 x 3,0.




FIGURA 9 - TAVOLA INQUADRAMENTO FASE DI RICOSTITUZIONE

Intervento 2.a.1 – Fascia boscata piante S1T1

20 ha

Intervento 2.a.2 – Fascia boscata con piante pronto effetto	6 ha
Intervento 2.b.1 – impianti multifunzionali in aree con copertura arborea scarsa/nulla	3 ha
Intervento 2.b.2 – impianti multifunzionali sottocopertura	6 ha

IL MATERIALE VEGETALE DA IMPIEGARE

Per materiale vegetale s'intende tutto il materiale vivo (arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la realizzazione degli interventi previsti. Il materiale vegetale dovrà provenire da Ditte autorizzate ai sensi delle l. n. 987 del 18.6.1931 e l. n. 269 del 22.5.1973 e successive modifiche e integrazioni. L'impresa dovrà dichiararne la provenienza al Committente. Secondo l'art. 8 della l. 269/73 per provenienza si intende la località in cui si trova un popolamento sia naturale che artificiale. La regione di provenienza è l'insieme delle località, in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti naturali di una determinata specie, sottospecie, e varietà caratteristiche genotipiche od almeno fenotipiche equivalenti. Per origine si intende la località in cui si trova una determinata popolazione, formatasi ed evolutasi in modo naturale, di alberi. La popolazione può essere autoctona o no se introdotta. L'art. 11 della l. 269/73 vieta la commercializzazione di materiale destinato ai rimboschimenti di cui non è possibile dichiarare la provenienza. Le piante dovranno essere esenti da attacchi d'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, defogliazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio ed essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo cui si riferiscono; inoltre, dovranno avere caratteristiche dimensionali analoghe a quelle già esistenti.

ALBERI: le caratteristiche per avere una pianta arborea in buone condizioni sono:

- fusto unico diritto senza ferite o concavità, e privo di branche codominanti;
- deve essere coltivata in zolla proporzionate alla chioma;
- non deve avere grosse ferite sulle radici;
- deve avere una altezza di impalco variabile e decisa dalla D.L.;
- deve essere garantito un attecchimento per 2 anni.

ARBUSTI E CESPUGLI: qualunque siano le loro caratteristiche specifiche, anche se ottenuti per via agamica:

- non dovranno presentare portamento filato e dovranno avere un minimo di tre ramificazioni alla base e comunque un numero di rami proporzionato alla chioma;
- l'altezza dovrà essere quella prescritta dal Committente; essa è data dalla distanza che intercorre dal colletto e il punto più alto della chioma; il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza;
- tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore;
- l'apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari;

- deve essere garantito un attecchimento per il minimo di 1 anno (auspicabilmente 2).

Preparazione delle buche e dei fossi

Le buche ed i fossi per la piantagione del materiale vegetale dovranno avere le dimensioni indicate dal committente e qualora necessario andrà inserito del terreno da coltivo.

CURE COLTURALI AL RIMBOSCHIMENTO

Alcune tipologie di intervento, quali messa a dimora di piante arboree e arbustive, contenimento della vegetazione invadente, prevedono la realizzazione di successive opere di manutenzione. In particolare, sarà necessario provvedere all'esecuzione delle seguenti operazioni: **rinfoltimenti e risarcimenti delle fallanze, irrigazioni di soccorso, contenimento della vegetazione invadente e cure colturali agli imboschimenti, contenimento delle specie aliene, interventi di contenimento del rischio residuo e monitoraggio della stabilità.**

Questi interventi sono fondamentali per garantire il successo a lungo termine del presente progetto. Tant'è che l'evoluzione naturale in atto vede il concretizzarsi di situazioni con un elevatissimo livello di degrado compositivo. In questo contesto ambientale gli interventi di soccorso rappresentano una misura essenziale per garantire la crescita delle nuove piante. Questi interventi assicurano che le piante messe a dimora possano sopravvivere in condizioni difficili, come la competizione interspecifica, la scarsità d'acqua, e che possano svilupparsi fino a creare un bosco stabile e resiliente.

Le irrigazioni di soccorso, ad esempio, sono cruciali durante i periodi di siccità prolungata, quando le piante non hanno ancora radicato in profondità per accedere alle risorse idriche. I rinfoltimenti e risarcimenti delle fallanze permettono di mantenere la densità vegetativa ideale, compensando la perdita di esemplari non attecchiti. Il contenimento delle specie aliene, infine, protegge la biodiversità locale, impedendo che vegetazione esotica invasiva prenda il sopravvento e comprometta l'equilibrio dell'ecosistema. Si prevede che verranno realizzati interventi a partire dalla primavera successiva ai primi impianti fino al 2028.



PIANO DI MANUTENZIONE

Successivamente al 2028, si prevede l'effettuazione di un programma di manutenzione contenente il dettaglio delle attività colturali e manutentive da realizzarsi nell'ambito delle

risorse pre-assegnate. Sulla base di motivate relazioni tecniche potranno essere accertate necessità di maggiore spesa rispetto a quanto preventivato o viceversa contenimento dei lavori in condizioni ottimali di sviluppo della vegetazione e di conservazione dei manufatti.

L'effettiva esecutività sarà subordinata all'esito di attività di monitoraggio da realizzarsi preventivamente all'organizzazione dei lavori da parte dell'appaltante secondo le seguenti modalità: ispezione visiva ordinaria e trimestralmente ispezione operativa valutando

1. effettuare una ispezione visiva ordinaria delle particelle forestali e del patrimonio arboreo non boscato consistente nel controllo visivo dello stato fitosanitario e colturale della vegetazione, di eventuali danni agli attrezzi o agli arredi di altre anomalie: se si riscontrano anomalie significative è opportuno impedire immediatamente l'accesso all'intera area o a porzioni della stessa;
2. una volta al trimestre una ispezione operativa, ossia un controllo dettagliato, nel corso del quale devono essere verificate le condizioni colturali dell'area e la stabilità di eventuali piante sotto osservazione e la piena efficienza di tutte le attrezzature e arredi;
3. una volta all'anno occorre pianificare una ispezione principale annuale, per valutare lo stato di salute ed evolutivo del bosco, il livello complessivo di sicurezza delle aree ad alta fruizione, delle piante con valore storico;
4. esito delle pratiche colturali di contenimento delle specie invadenti oggetto di contenimento.
5. sarà opportuno annotare tutte le operazioni di controllo e di manutenzione su un apposito registro con ordine cronologico:

Il piano di manutenzione e cure colturali rappresenta la condizione necessaria affinché gli investimenti realizzati nei primi anni possano affermarsi e che quindi il sistema ambientale del Parco ed in particolare dell'Autodromo di Monza si stabilizzi nel tempo.

INDAGINI SCIENTIFICHE

SOPRALLUOGHI E ANALISI DI LABORATORIO A CURA DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Il Servizio Fitosanitario Regionale eseguirà attività di campo e di laboratorio. Nel periodo compreso tra marzo ed ottobre 2025 saranno programmati almeno 6 sopralluoghi finalizzati alla valutazione dello stato fitosanitario della componente arborea dei diversi settori del soprassuolo boschivo presso il Parco di Monza. Nel corso dei sopralluoghi si eseguirà l'analisi visiva degli esemplari arborei per l'individuazione di eventuali segni e sintomi riconducibili a problematiche fitosanitarie; si procederà altresì al prelievo di campioni da sottoporre a successive analisi di laboratorio ai fini di approfondimenti diagnostici. Questi ultimi, in funzione dei campioni prelevati, potranno includere:

- Analisi macro- e micromorfologiche di corpi fruttiferi di funghi agenti di carie e marciume radicale al fine di identificarli a livello specifico. A tale scopo, oltre al materiale descrittivo disponibile in letteratura, saranno impiegate chiavi per il riconoscimento morfologico di questi agenti patogeni (Giordano e Gonthier, 2014; Bernicchia, 2005).
- Allestimento di isolamenti *in vitro* su substrati agarizzati generici o selettivi in funzione della tipologia di campione e del patogeno target ricercato. Le colonie fungine isolate e purificate saranno identificate mediante analisi macro- e micromorfologiche mediante chiavi per il riconoscimento. Nel caso di morfologia incerta o di micelio sterile, si procederà all'estrazione del DNA fungino direttamente dalle colonie in attiva crescita. Gli estratti di DNA ottenuti da ciascun campione saranno amplificati mediante PCR convenzionale impiegando i primer universali ITS1f e ITS4 (Gardes e Bruns, 1993; White *et al.*, 1990) e i prodotti di amplificazione saranno inviati al servizio sequenziamento. Le sequenze ottenute saranno analizzate procedendo al confronto con quelle presenti nel database del *National Center for Biotechnology Information's GenBank* (NCBI) tramite analisi BLASTn.
- PCR convenzionali mediante l'impiego di primer specifici per l'identificazione di *Armillaria spp.*, *Ganoderma spp.* e *Perenniporia fraxinea* in accordo con quanto riportato in Guglielmo *et al.* (2007). Il DNA sarà estratto a partire da campioni di legno o corpi fruttiferi dalla morfologia incerta e non identificabili mediante analisi morfologiche.

Sulla base delle evidenze che emergeranno nel corso dei sopralluoghi e delle analisi di laboratorio, sarà possibile delineare un quadro sempre più preciso delle criticità presenti nel parco con la possibilità di individuare eventuali strategie per il contenimento ed il controllo delle stesse, da realizzarsi negli anni di progetto.

INDAGINI E MONITORAGGI AMBIENTALI

In relazione alla complessità del progetto si prevede di supportare il tema di lavoro con indagini scientifiche e monitoraggio ecologico correlato ai lavori. Le indagini scientifiche prevederanno sia indagini specialistiche sulle condizioni microclimatiche, sia monitoraggi ambientali finalizzati allo studio dell'impatto del progetto e di come questo intervento migliorerà l'ambiente colpito dalla calamità. A seguito della prima fase di analisi per la scelta delle specie idonee, il sesto di impianto e il modulo di impianto attraverso indagini specialistiche sulle condizioni microclimatiche (vedi capitolo 7), anche in considerazione del possibile cambio di specie rispetto alla composizione attuale dei popolamenti.

I monitoraggi ambientali in corso d'opera sono essenziali per garantire il successo e la sostenibilità del progetto. Attraverso il monitoraggio, è possibile verificare la presenza delle diverse specie vegetali e animali e il loro andamento nel tempo soprattutto nei momenti immediatamente successivi agli impianti. In questo modo, è possibile valutare l'impatto delle attività del progetto sull'ecosistema locale e adottare misure correttive qualora si riscontrassero effetti negativi. Il monitoraggio consente di raccogliere dati preziosi sulla biodiversità, sulle condizioni del suolo, sulla qualità dell'acqua e dell'aria. Queste informazioni sono fondamentali per mantenere l'equilibrio ecologico e prevenire danni irreversibili agli habitat naturali. Inoltre, il monitoraggio continuo permette di identificare tempestivamente eventuali cambiamenti o deterioramenti nelle condizioni ambientali, garantendo interventi pronti ed efficaci. Attraverso il monitoraggio.

In sintesi, i monitoraggi ambientali sono fondamentali per:

- Verificare la presenza e l'andamento delle specie vegetali e animali nel tempo;
- Valutare l'impatto delle attività del progetto sull'ecosistema locale così da effettuare in tempo eventuali correttivi durante l'esecuzione dei lavori;
- Raccogliere dati essenziali sulla biodiversità e sulle condizioni ambientali;
- Identificare tempestivamente eventuali cambiamenti negativi e intervenire prontamente.

Questi monitoraggi sono pertanto necessari per porre le basi per il successo a lungo termine del progetto, permettendo eventuali correttivi in corso d'opera, assicurando che le risorse naturali siano gestite in modo sostenibile.

CONCLUSIONI

La proposta di rimboschimento forestale, concepita a seguito della calamità naturale del 21-24 luglio 2023, rappresenta un **intervento di grande rilevanza ecologica e ambientale** che mira a ripristinare la funzionalità e il valore ecologico dell'area nel minor tempo possibile. Gli eventi meteorici estremi hanno evidenziato la vulnerabilità del patrimonio forestale del Parco di Monza, rendendo necessaria un'azione tempestiva e integrata. Le azioni pianificate seguono un approccio multidisciplinare, mirato a conciliare la conservazione della natura con le esigenze di fruizione pubblica e le normative vigenti.

Le prime fasi del progetto prevedono la **messa in sicurezza delle aree colpite** e la bonifica dei danni, per garantire un ambiente sicuro sia per i visitatori che per le future operazioni di rinaturalizzazione. Il programma di interventi, articolato su diverse annualità, comprenderà **operazioni di rimboschimento**, gestione e monitoraggio ambientale. La scelta delle specie vegetali sarà effettuata considerando le condizioni microclimatiche e la necessità di garantire un equilibrio ecologico nel lungo periodo. Particolare attenzione sarà posta al contenimento delle specie invasive e al miglioramento della biodiversità, essenziali per mantenere la resilienza dell'ecosistema forestale. Il rimboschimento includerà interventi di piantumazione, irrigazione di soccorso e cure colturali continue, indispensabili per assicurare la crescita e la stabilità delle nuove piante. Il monitoraggio ambientale svolgerà un ruolo cruciale nel valutare l'efficacia delle azioni intraprese e nel garantire che l'ecosistema si stia rigenerando correttamente, raccogliendo dati preziosi sulla biodiversità, sulle condizioni del suolo e sulla qualità dell'aria e dell'acqua, fornendo così le informazioni necessarie per adattare le strategie di intervento in base alle esigenze emergenti.

In conclusione, gli interventi individuati non solo **rispondono all'emergenza causata dalla calamità naturale, ma pongono le basi per una gestione sostenibile e a lungo termine** del patrimonio forestale del Parco di Monza. Tali interventi mirano inoltre a garantire un futuro in cui l'area possa continuare a rappresentare un valore ecologico, paesaggistico e sociale di rilievo, contribuendo al benessere della comunità e alla tutela dell'ambiente.

Riepilogo delle fasi e delle azioni di progetto:

Macro-attività	Attività	Paragrafo di riferimento	
Fase 0 - Progettazione e direzione lavori	0.1	Studio degli aspetti monumentali e di ricostruzione paesaggio storico	4.2.1 - 6
	0.2	Indagini scientifiche (indagini: biodiversità, clima, ambiente, patologia vegetale) e monitoraggio attuazione	12.2
	0.3	Partecipazione	6.2.1
	0.4	Progettazione esecutiva e direzione lavori	6
Fase I - Attuazione interventi	1	Lavori (compresi oneri della sicurezza)	8/9/10
Fase II - Manutenzioni	2.1	Progettazione esecutiva e direzione lavori dei lavori di manutenzione	11
	2.2	Lavori di manutenzione (compresi oneri della sicurezza)	11
A. Attività a supporto degli interventi	A.1	Analisi delle problematiche fitosanitarie (valorizzazione personale Regione Lombardia)	12.1
	A.2	Comunicazione del progetto	6.2.2

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DI RICOSTITUZIONE E RIMBOSCHIMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE (2024-2028) – Fase 0 e Fase I

La **prima fase** prevede la realizzazione di interventi di **preparazione, rimboschimento e cure colturali (2024-2028)**. Questa fase, che segue alla preliminare **Fase 0 di progettazione**, costituisce il nucleo centrale dell'intervento di rimboschimento forestale previsto per le superfici colpite da calamità atmosferiche. Si tratta del blocco di lavori più consistente e si svolgerà lungo un arco temporale di 5 anni, dal 2024 al 2028. Il costo dei lavori è di 2.085.110,00 € a cui si sommano le spese di progettazione pari a circa il 12% per un totale di euro 287.000 per un totale imponibile complessivo nel quadriennio di **euro 237.110,00**.

FASE 0 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (2024-2028)			
DESCRIZIONE	NETTO	IVA	TOTALE
0.1 Studio degli aspetti monumentali e di ricostruzione paesaggio storico	10.000,00 €	2.200,00 €	12.200,00 €
0.2 Indagini scientifiche (indagini: biodiversità, clima, ambiente, patologia vegetale) e monitoraggio attuazione	150.000,00 €	33.000,00 €	183.000,00 €
0.3 Partecipazione	10.000,00 €	2.200,00 €	12.200,00 €
0.4 Progettazione esecutiva e direzione lavori (2024-2028)	107.000,00 €	23.540,00 €	130.540,00 €
TOTALE SPESE TECNICHE	277.000,00 €	60.940,00 €	337.940,00 €

FASE 1 - ATTUAZIONE INTERVENTI			
DESCRIZIONE	NETTO	IVA	TOTALE
1.1 Importo dei lavori	2.049.100,00 €	450.802,00 €	2.499.902,00 €
1.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	36.010,00 €	7.922,20 €	43.932,20 €
TOTALE OPERE DI RIMBOSCHIMENTO	2.085.110,00 €	458.724,20 €	2.543.834,20 €

TOTALE COMPLESSIVO (periodo 2024-2028)	2.881.774,20 €
---	-----------------------

MANUTENZIONI (PERIODO 2029-2032) – FASE II

A seguito della conclusione del primo blocco di interventi, verrà aggiornato ed attuato il **Piano di Manutenzione dal 2029 al 2032**. Questa fase avrà lo scopo di **consolidare e preservare i risultati ottenuti** durante il rimboschimento e le cure colturali, assicurando la corretta integrazione della nuova vegetazione garantendo il definitivo instaurarsi del nuovo bosco in attecchimento.

Il Piano di Manutenzione sarà ridefinito sulla base delle osservazioni raccolte nella prima fase, adattandosi alle esigenze delle aree. Il costo stimato ammonta a 238.840,82 €, comprensivo di oneri per la sicurezza oltre ad un importo inerente alla quota di assistenza tecnica e DL di euro 12.000,00 per un importo complessivo imponibile di **euro 246.840,32**.

FASE 2 - MANUTENZIONI				
	DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
2.1	Progettazione esecutiva e direzione lavori dei lavori di manutenzione	12.000,00 €	2.640,00 €	14.640,00 €
2.2	Importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza	238.840,82 €	52.544,98 €	291.385,80 €
TOTALE PIANO DI MANUTENZIONE		250.840,82 €	55.184,98 €	306.025,80 €

ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI

A. Attività a supporto degli interventi				
	DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
A.1	Analisi delle problematiche fitosanitarie (valorizzazione personale Regione Lombardia)	180.000,00 €	-	180.000,00 €
A.2	Comunicazione del progetto	10.000,00 €	2.200,00 €	12.200,00 €
TOTALE PIANO DI MANUTENZIONE		190.000,00 €	2.200,00 €	192.200,00 €

RIEPILOGO FINALE

Riepilogo Finale				
	DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
0	Progettazione e direzione lavori	277.000,00 €	60.940,00 €	337.940,00 €
1	Attuazione interventi	2.085.110,00 €	458.724,20 €	2.543.834,20 €
2	Manutenzioni	250.840,82 €	55.184,98 €	306.025,80 €
A	Attività a supporto degli interventi	190.000,00 €	2.200,00 €	192.200,00 €
TOTALE		2.802.950,82 €	577.049,18 €	3.380.000,00 €

CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO

Di seguito l'ipotesi di ripartizione delle spese nelle diverse annualità degli interventi individuati.

**INTERVENTO PLURIENNALE DI RIMBOSCHIMENTO FORESTALE
SU SUPERFICI COLPITE DA CALAMITÀ ATMOSFERICHE ALL'INTERNO DELL'
AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA**

eventi del 21- 24 luglio

Cronoprogramma attuativo

Macro-attività	Attività	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032
Fase 0 - Progettazione e direzione lavori	0.1 Studio degli aspetti monumentali e di ricostruzione paesaggio storico								
	0.2 Indagini scientifiche (indagini: biodiversità, clima, ambiente, patologia vegetale) e monitoraggio attuazione								
	0.3 Partecipazione								
	0.4 Progettazione esecutiva e direzione lavori								
Fase I - Attuazione interventi	1 Lavori								
Fase II - Manutenzioni	2.1 Progettazione esecutiva e direzione lavori dei lavori di manutenzione								
	2.2 Lavori di manutenzione								
A. Attività a supporto degli interventi	A.1 Analisi delle problematiche fitosanitarie								
	A.2 Comunicazione del progetto								

Allegato B

Allegato B: Quadro Economico

		Voci di spesa		Totale	Apporto di Regione Lombardia al progetto	Apporto di ACI al progetto (tramite soggetto attuatore)
Progettazione (fase 0)	0.1	Studio degli aspetti monumentali e di ricostruzione paesaggio storico	12.200,00 €		10.000,00 €	2.200,00 €
	0.2	Ricerche scientifiche e monitoraggi	183.000,00 €		150.000,00 €	33.000,00 €
	0.3	Partecipazione	12.200,00 €		10.000,00 €	2.200,00 €
	0.4	Progettazione esecutiva e direzione lavori	130.540,00 €		107.000,00 €	23.540,00 €
		Totale fase 0	337.940,00 €		277.000,00 €	60.940,00 €
attuazione interventi (Fase I)	1.1	Importo dei lavori	2.499.902,00 €		2.049.100,00 €	450.802,00 €
	1.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	43.932,20 €		36.010,00 €	7.922,20 €
		Totale Fase I	2.543.834,20 €		2.085.110,00 €	458.724,20 €
Manutenzioni (Fase II)	2.1	Progettazione esecutiva e direzione lavori dei lavori di manutenzione	14.640,00 €		12.000,00 €	2.640,00 €
	2.2	Lavori di manutenzione (compresi oneri della sicurezza)	291.385,80 €		238.840,82 €	52.544,98 €
		Totale Fase II	306.025,80 €		250.840,82 €	55.184,98 €
Attività a supporto degli interventi (A)	A.1	Analisi delle problematiche fitosanitarie (valorizzazione personale Regione Lombardia)	180.000,00 €		180.000,00 €	0,00 €
	A.2	Comunicazione del progetto	12.200,00 €		0,00 €	12.200,00 €
		Totale Attività a supporto degli interventi	192.200,00 €		180.000,00 €	12.200,00 €
		TOTALE	3.380.000,00 €		2.792.950,82 €	587.049,18 €

Allegato C

Allegato C: documentazione di rendicontazione

Aci, per il tramite del soggetto attuatore, si impegna, ai fini del trasferimento delle quote regionali delle somme destinate alla realizzazione del progetto, a fornire adeguata documentazione atta a dimostrare la regolarità delle spese riconosciute e la loro congruità con le attività di progetto, secondo le seguenti specifiche:

- quadro economico parziale, per le quote intermedie, complessivo per i saldi di Fase I e Fase II e prospetto delle spese sostenute. In caso di scostamenti tra le spese effettivamente sostenute e gli importi di progetto relazione integrativa che li giustifichi, nonché quadro economico di raffronto;
- copia del progetto esecutivo, corredata dall'atto di approvazione e dalle relative autorizzazioni, denuncia informatizzata di taglio bosco presentata attraverso il Sitab (qualora non già in possesso di Regione Lombardia);
- copia degli atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e relativo atto di approvazione, computo metrico estimativo di raffronto;
- copia dei contratti sottoscritti dalle parti sia per i lavori in appalto che per la fornitura di beni e servizi;
- certificati di collaudo parziali o finale, se previsti dalla norma e di verifica di conformità relativa ai contratti di fornitura e/o servizi;
- report finale e report intermedi delle attività inclusi documenti scientifici ed eventuali pubblicazioni. I report dovranno includere documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo la realizzazione degli interventi;
- cartografia in formato "Shapefile" georeferenziata in sistema geodetico UTM32N WGS84, indicante l'area precisa (poligono o tratti stradali) in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del presente accordo;
- certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 delle eventuali piante messe a dimora o, in mancanza, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura o in mancanza "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in proprio;
- prospetto relativo alle procedure seguite per il conferimento degli incarichi/aggiudicazione dei lavori;
- copia di fatture in formato elettronico, mandati di pagamento e quietanze relative alle spese sostenute. Le fatture dovranno essere successive alla data di sottoscrizione dell'accordo e riportare, oltre a CUP del progetto e CIG, elementi che consentano di ricondurre con certezza la spesa agli interventi di cui al presente accordo (es. estremi dell'atto di aggiudicazione/incarico, ecc.);
- copia delle fatture, o di altra documentazione equivalente, relative all'alienazione del materiale legnoso derivante degli interventi oggetto del presente accordo. I proventi della vendita del legname/cippato dovranno essere reinvestiti per lavori aggiuntivi;
- dichiarazione del legale rappresentante di non aver richiesto né ottenuto altri fondi per gli interventi di cui al quadro economico del presente accordo, oppure copia delle relative rinunce;

In coerenza con l'articolo 43 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, sono rendicontabili, a valere sulle quote di rimborso regionale, le spese riconducibili alla

Allegato C

progettazione degli interventi (comprensive dei necessari approfondimenti e studi sul patrimonio oggetto di intervento nelle materie paesaggistiche, storico culturali, ambientali, e di progettazione partecipata) nonché di realizzazione dei conseguenti interventi fini alla ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

È sempre vietato il doppio finanziamento. Non saranno riconoscibili le quote delle spese coperte da altre fonti finanziarie e dovranno essere detratti i rimborsi assicurativi riconducibili agli interventi previsti nell'Accordo.

Ciascuna Parte dovrà redigere una relazione annuale sull'attività svolta, quale proprio contributo alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo. Tali relazioni verranno raccolte da Regione Lombardia in un unico documento conclusivo.

Allegato 2

“Disposizioni per l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti dell'Accordo di Collaborazione tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza”

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022) e in particolare gli articoli 1 “Ambito di applicazione”, 2 “Definizioni”, 3 “Condizioni per l'esenzione”, 5 “Trasparenza degli aiuti”, 6 “Effetto di incentivazione”, 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazione”, 10 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria”, 11 “Relazioni”, 12 “Valutazione”, 13 “Controllo” e 43 “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate”;
- la legge n. 234 del 24/12/2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea” e in particolare l'art. 52 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare l'art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'art. 9 “Registrazione degli aiuti individuali”;
- la l.r. n. 17 del 21/11/2011 “Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea” che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- la L. 20 marzo 1975, n. 70, che riconosce l'ACI quale Ente Pubblico non economico, privo di finalità di lucro, sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio per le politiche del Turismo del Dipartimento Affari regionali, Turismo e Sport;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l'articolo 15 che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Allegato 2

- la L.R. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco regionale della Valle del Lambro";
- l'atto costitutivo del Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza", sottoscritto il 20 luglio 2009, ai sensi degli artt. 112 e 115 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, il Comune di Monza cui hanno aderito successivamente il Comune di Milano, la Provincia di Monza e Brianza, la Camera di Commercio di Monza e Brianza e Confindustria Monza e Brianza, ora Assolombarda;
- la L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e in particolare l'art. 43 "Tutela e trasformazione del bosco", che prevede che, in attuazione della normativa nazionale, in caso di autorizzazione alla trasformazione di un bosco, il destinatario dell'autorizzazione stessa debba effettuare interventi compensativi, anche versando ai parchi regionali, alle Comunità montane e a Regione Lombardia il costo corrispondente degli interventi in parola, e che tali proventi debbano essere destinati esclusivamente ad attività selvicolturali volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, per interventi di riequilibrio idrogeologico e per interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;
- la D.G.R. n. VIII/675 del 21 settembre 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, concernente approvazione dei criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (art. 43, comma 8, L.R. 31/2008);
- la D.G.R. n. X/4674 del 23 dicembre 2015 per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza in attuazione dell'Intesa tra la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano, sottoscritta in data 23 ottobre 2015, che ha promosso l'adozione di un Accordo di Programma per avviare un programma di interventi per la riqualificazione e valorizzazione nel medio e lungo periodo del complesso monumentale.

Allegato 2

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi e, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'art. 43 del Reg. (UE) 2022/2472 (di seguito "Regolamento"), sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'art. 43 e al capo I del medesimo Regolamento.

Conformemente all'art. 1 "Ambito di applicazione" del Regolamento:

- ai sensi del par. 1, lett. f), il Regolamento si applica agli aiuti al settore forestale;
- ai sensi del par. 3, il Regolamento non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- ai sensi del par. 4, non saranno erogati aiuti individuali ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- ai sensi del par. 5, il Regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59) ad eccezione, ai sensi della lett. h) punto iv), degli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'art. 43, par. 2, lett. d);
- ai sensi del par. 6, il Regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 5, si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Ai sensi dell'art. 5 par. 3, lett. a), sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 6, si applica agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima

Allegato 2

dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Ai sensi del successivo paragrafo 5, lett. l), dell'art. 6, in deroga ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, non è richiesto o si presume l'effetto di incentivazione in caso di aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, lett. d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo il caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del Regolamento, par. 1, lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:
 - ii) 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Ai sensi del successivo par. 3 dell'articolo 9 del Regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della

Allegato 2

dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Inoltre gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 43 par. 2, lett. d), del Regolamento, sono finanziabili i costi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

Ai sensi del par. 3 dell'art. 43, non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all'articolo 34.

L'art. 43, al par. 5, prevede che in caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al par. 2, lett. d), gli aiuti siano subordinati alle seguenti condizioni:

a) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che l'incendio, la calamità naturale, l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, un'altra evento climatico avverso, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso se del caso;

b) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che le misure a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate;

Allegato 2

c) nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici, a meno che tali misure di adattamento formino parte integrante del regime e si applichino a tutti i beneficiari.

Ai sensi del par. 7, le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Ai sensi del par. 8, non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

Ai sensi del successivo par. 9, l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili. Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.